Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Campania

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 30 AGOSTO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60:

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1983.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di luglio 1983.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1983.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni fondiarie sorteggiate nel mese di luglio 1983.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1983.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 9 % - 1974-89 » sorteggiate il 2 agosto 1983.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 7 % - 1973-88 » sorteggiate il 2 agosto 1983.

Istituto di credito fondiario della Liguria, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1983.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 agosto 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1976-91 - 38ª emissione » sorteggiate il 5 luglio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1976-86 - 36ª emissione » sorteggiate il 5 luglio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1976-91 - 37ª emissione » sorteggiate il 5 luglio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1979-84 - 46ª emissione » sorteggiate il 5 luglio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1979-85 - 45ª emissione » sorteggiate il 5 luglio 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61:

Monte dei paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1983.

Monte dei paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1983.

Monte dei paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1983.

Monte dei paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62:

Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico: Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni fondiarie, agrarie ed opere pubbliche estratte, nei mesi di luglio e agosto 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. 412.

Approvazione dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 maggio 1981, n. 219, istitutiva dell'Università statale degli studi della Basilicata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e considerato, quindi, l'obbligo di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Considerata la necessità di adeguare lo statuto stesso a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto in particolare l'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata annesso al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 155

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università sviluppa il sapere scientifico e ne promuove ed organizza lo studio e l'insegnamento, nella prospettiva dell'educazione continua, per far fronte alle esigenze culturali e professionali di livello superiore dei singoli, delle formazioni sociali e delle organizzazioni amministrative e produttive.

Sono funzioni dell'Università:

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, con la predisposizione e gestione dei relativi servizi di sostegno;

l'orientamento e la guida nella scelta dei corsi e dei programmi di studio e di ricerca, e dei rapporti con la vita sociale e professionale;

l'aggiornamento e il perfezionamento del personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché quello dei docenti del sistema scolastico;

la promozione di forme d'interazione tra la ricerca universitaria e le attività sociali e produttive nonché la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica;

la gestione di attività di consulenza e di servizio scientifica e tecnica;

la promozione e la partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica internazionale, in particolare con l'intero sistema universitario nazionale e in special modo con la collaborazione dei Paesi dell'area mediterranea e delle Università del Mezzogiorno.

Art. 2.

Sono organi dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli dei corsi di laurea e di indirizzo, i consigli di dipartimento, il corpo accademico.

Art. 3.

L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento, costituzionalmente garantita.

L'Università disciplina ed amministra le proprie attività nell'ambito della legge secondo lo statuto e le norme organizzative e di funzionamento adottate con decreto del rettore, previa delibera dei competenti organi.

Art. 4.

La comunità universitaria è costituita dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico, amministrativo, ausiliario, dagli studenti e da coloro che partecipano ai programmi formativi, di ricerca e di consulenza scientifica e tecnica svolti presso l'Università stessa.

Ogni componente della comunità contribuisce, nell'ambito della propria funzione e responsabilità e nel rispetto delle libertà di ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno, al raggiungimento degli scopi dell'Università.

Art. 5.

Per rendere effettiva la parità delle condizioni di studio e di lavoro, l'Università promuove e adotta i provvedimenti atti a rimuovere all'interno della comunità universitaria ogni condizione di svantaggio, prendendo anche accordi con la regione, con gli enti locali e con altre istituzioni e associazioni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 6.

L'Università favorisce le attività comunitarie di carattere culturale e sociale nel rispetto della pluralità di orientamenti politici e convinzioni religiose e con la garanzia delle libertà individuali e collettive sancite dalla Costituzione.

Art. 7.

Su iniziativa del rettore, con delibera del consiglio di amministrazione, il quale ne determina la composizione e la durata, è istituito il comitato consultivo per l'analisi dei problemi generali dell'Università e per la proposta di piani di sviluppo delle strutture universitarie.

Il comitato si avvale dell'opera del centro di documentazione e programmazione di cui al successivo art. 15.

Gli organi accademici possono istituire comitati con funzioni consultive, di elaborazione e di proposta relativamente a questioni rientranti nelle rispettive competenze.

Art. 8.

L'Università si organizza in dipartimenti a norma dell'art. 82, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo i procedimenti previsti nel titolo terzo dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 9.

L'Università realizza i propri fini istituzionali mediante le facoltà ed i corsi di laurea, i dipartimenti, i dottorati di ricerca, le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento; nonché mediante la partecipazione a strutture consortili e convenzionate di ricerca, aggiornamento e qualificazione professionale, di consulenza e di servizio scientifiche e tecniche in aderenza anche alle vocazioni produttive e culturali del territorio.

Art. 10.

I consigli di corso di laurea predispongono piani di studio tipo, sulla base degli insegnamenti attivati, rendendoli pubblici attraverso il manifesto annuale degli studi ed eventuali altri mezzi di diffusione con indicazione delle motivazioni e delle finalità; è fatta salva la facoltà dello studente di sottoporre, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n 910, un diverso piano individuale.

I piani di studio possono essere organizzati in cicli didattici coordinati ed in orientamenti predisposti.

I consigli dei corsi di laurea definiscono l'articolazione dei vari insegnamenti su base annuale o semestrale ovvero nelle altre forme consentite dalla legge, stabilendo anche i relativi criteri di equivalenza.

I consigli di facoltà, a fini di coordinamento, indicano ai consigli di corso di laurea criteri generali per l'ordinamento didattico.

Art. 11.

Le finalità delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento sono quelle generali previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e quelle specifiche determinate nei singoli provvedimenti istitutivi.

Per l'individuazione delle esigenze di formazione e di intervento tecnico scientifico nonché per acquisire orientamenti circa le modalità delle attività, l'Università promuove le opportune forme di collegamento e di intesa, anche permanenti, con gli enti territoriali tenendo conto delle realtà sociali.

Le scuole, i corsi ed i centri soddisfano le esigenze complessive dell'Università e potranno avere carattere interdipartimentale e interfacoltà. L'iniziativa per la loro istituzione è assunta sia da singole facoltà, sia dagli organi di ateneo; alla istituzione stessa provvedono i competenti organi, che determinano le modalità organizzative e di gestione e definiscono altresì i collegamenti con le altre strutture universitarie ed eventualmente le forme di partecipazione di altre istituzioni.

Art. 12.

L'Università attribuisce fondi destinati alla ricerca, coordinando e selezionando con criteri oggettivi le richieste di finanziamento sia su temi liberamente scelti da proponenti sia per ricerche finalizzate.

Tali finanziamenti sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, previa valutazione dei progetti da parte di commissioni scientifiche elette dai docenti in corrispondenza ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.

L'Università promuove il coordinamento delle attività e la collaborazione scientifica di singoli e di gruppi di ricercatori, anche con iniziative comuni ad altre università italiane e straniere ed enti di ricerca.

Art. 13.

L'Università, tenuto conto delle finalità di sperimentazione di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 270/1982, assiste il sistema scolastico e cura in particolare la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, anche in collaborazione con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo. Tramite apposite convenzioni, i relativi interventi possono essere coordinati con quelli della regione per le attività formative di competenza di questa.

Alle iniziative di cui al comma precedente provvedono le altre competenti strutture universitarie utilizzando i centri di cui al successivo art. 15.

Art. 14.

L'Università organizza congressi, convegni, seminari nazionali ed internazionali per lo scambio di esperienze e conoscenze scientifiche, anche predisponendo le opportune strutture. A tal fine promuove ed agevola lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 1 del presente statuto potranno essere istituiti centri di servizi disciplinati nei singoli provvedimenti istitutivi.

Sono costituite, quali servizi di supporto tecnico-scientifico, la biblioteca interfacoltà e le biblioteche specializzate di dipartimento ove istituito, tra loro coordinate.

Sono inoltre istituiti i seguenti centri di servizio di ateneo:

centro di calcolo;
centro stampa;
centro linguistico e audiovisivo;
laboratorio tecnico e officina meccanica centrale;
centro di documentazione e programmazione.

Art. 16.

Fermo restando il disposto dell'art. 45 della legge istitutiva n. 219/81, fino al completamento del piano di sviluppo dell'Università, all'inizio di ciascun anno accademico, il senato accademico e il consiglio di amministrazione esaminano la situazione delle strutture didattiche e scientifiche, valutando il numero di studenti cui esse sono adeguate ai fini della corrispondenza di tale numero alle strutture stesse.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 17.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in chimica;
b) la laurea in matematica.

Art. 18.

La durata del corso di studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969).

LAUREA IN CHIMICA

Art. 19.

Biennio di studi propedeutici

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

1) istituzioni di matematiche (biennale);
2) chimica generale ed inorganica (biennale);
3) chimica organica (biennale);
4) chimica analitica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) esercitazioni di matematiche (biennale);
8) esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di applicazione

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico chimico-fisico.

Gli insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi sono i seguenti:

1) chimica fisica (biennale);
2) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Gli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono i seguenti:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;

3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) chimica organica industriale*;
5) chimica biologica*;
6) chimica farmaceutica*;
7) chimica bromatologica;
8) farmacologia*;
9) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale*;
10) chimica applicata (ai materiali da costruzione);
11) chimica agraria*;
12) biologia cellulare;
13) elettrochimica*;
14) scienza dell'alimentazione;
15) fisiologia generale (corso speciale per chimici);
16) storia della chimica;
17) chimica teorica;
18) meccanica statistica;
19) chimica organica superiore;
20) chimica delle sostanze organiche naturali;
21) chimica macromolecolare;
22) analisi chimica strumentale;
23) radiochimica;
24) strutturistica chimica;
25) chimica inorganica superiore;
26) stereochimica organica;
27) scienza dei materiali;
28) chimica e tecnologia delle sostanze coloranti;
29) biofisica;
30) fitochimica;
31) biologia molecolare;
32) chimica analitica clinica;
33) chimica dei composti eterociclici;
34) meccanismi delle reazioni organiche;
35) metodi fisici in chimica organica;
36) proprietà e tecnologie delle materie plastiche;
37) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
38) chimica fisica delle alte temperature;
39) catalisi;
40) cinetica chimica;
41) cristallochimica;
42) chimica dei composti elemento-organici;
43) didattica della chimica;
44) fotochimica;
45) meccanica quantistica;
46) calcolo numerico e programmazione;
47) termodinamica chimica;
48) chimica fisica dello stato solido;
49) biopolimeri;
50) chimica fisica delle interfasi;
51) diritto industriale;
52) spettroscopia molecolare;
53) spettroscopia a radiofrequenze;
54) chimica fisica biologica;
55) chimica quantistica;
56) termodinamica statistica.

Gli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono i seguenti:

1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) fisica superiore*;
5) fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali)*;
6) elettrochimica*;
7) scienza dei metalli;
8) geochimica;
9) chimica applicata (ai materiali da costruzione)*;
10) biologia cellulare;
11) spettroscopia*;
12) misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali)*;
13) chimica industriale*;
14) storia della chimica;
15) chimica teorica;
16) meccanica statistica;
17) chimica organica superiore;
18) chimica macromolecolare;
19) struttura della materia;
20) istituzioni di fisica teorica;
21) analisi chimica strumentale;
22) radiochimica;
23) strutturistica chimica;
24) chimica inorganica superiore;
25) stereochimica inorganica;
26) scienza dei materiali;
27) biologia molecolare;
28) meccanismi delle reazioni organiche;
29) metodi fisici in chimica organica;
30) proprietà e tecnologie delle materie plastiche;
31) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
32) chimica fisica delle alte temperature;
33) catalisi;
34) cinetica chimica;
35) cristallochimica;
36) chimica dei composti elemento-organici;
37) didattica della chimica;
38) fotochimica;
39) meccanica quantistica;
40) calcolo numerico e programmazione;
41) biofisica;
42) termodinamica chimica;
43) chimica fisica dello stato solido;
44) biopolimeri;
45) chimica fisica delle interfasi;
46) spettroscopia molecolare;
47) spettroscopia a radiofrequenze;
48) chimica fisica biologica;
49) chimica quantistica;
50) termodinamica statistica.

Art. 20.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale). Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in matematica.

Gli insegnamenti biennali importano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Per detti insegnamenti sia la frequenza che l'esame del primo corso sono propedeutici al secondo.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito.

L'esame di laurea in chimica consta nella discussione di una dissertazione o scritta o sperimentale, o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente, alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale. A giudizio della facoltà potrà richiedersi anche l'esecuzione di una prova pratica con eventuale discussione della stessa.

I sette insegnamenti complementari che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale.

Tuttavia, ove lo studente intenda seguire per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiedere convalida alla facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 21.

Ai fini della successione degli esami debbono essere osservate le seguenti precedenze:

L'esame di chimica fisica I deve precedere l'esame degli insegnamenti complementari di tipo inorganico-chimico-fisico secondo la classificazione operata dalla facoltà.

L'esame di chimica organica I deve precedere l'esame degli insegnamenti complementari di tipo organico-biologico secondo la classificazione operata dalla facoltà.

Il superamento dell'esame di chimica organica I è condizione per l'ammissione all'insegnamento del corso di esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.

LAUREA IN MATEMATICA

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n 910.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Il primo biennio di studi è comune a tutti gli indirizzi. La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

Per il primo biennio sono insegnamenti fondamentali obbligatori i seguenti:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° *Anno*:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

Per il secondo biennio sono insegnamenti obbligatori i seguenti:

A) INDIRIZZO GENERALE

3° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di analisi superiore;
2) istituzioni di geometria superiore;
3) istituzioni di fisica matematica;

un insegnamento complementare a scelta.

4° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) analisi superiore;
2) geometria superiore;

un insegnamento complementare a scelta, a indirizzo fisico, che non sia quello già scelto al terzo anno.

Insegnamenti complementari:

1) algebra superiore;
2) analisi funzionale;
3) analisi non lineare;
4) analisi numerica;
5) astrofisica (*);
6) calcolo numerico con elementi di programmazione;
7) calcolo delle probabilità;
8) equazioni differenziali;
9) fisica matematica;
10) fisica nucleare (*);
11) fisica superiore (*);
12) fisica teorica (*);
13) geometria algebrica;
14) geometria differenziale;
15) istituzioni di fisica teorica (*);
16) linguaggi formali e compilatori;
17) logica matematica;
18) magnetofluidodinamicà;
19) matematiche complementari;
20) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
21) matematiche superiori;
22) meccanica analitica;
23) meccanica quantistica;
24) meccanica statistica;
25) meccanica superiore;
26) metodi di approssimazione;
27) relatività;
28) ricerca operativa;
29) statistica matematica;
30) storia della matematica;
31) struttura della materia (*);
32) teoria delle funzioni;
33) teoria dei grafi;
34) teoria delle probabilità;
35) teoria matematica delle onde elettromagnetiche;
36) teoria dei numeri;
37) teoria dell'ottimizzazione;
38) topologia;
39) topologia algebrica;
40) topologia differenziale.

(*) Insegnamento ad indirizzo fisico.

B) INDIRIZZO DIDATTICO

3° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di analisi superiore;
2) istituzioni di geometria superiore;
3) istituzioni di fisica matematica;
4) matematiche complementari.

4° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) didattica della matematica;

due insegnamenti complementari, di cui uno almeno ad indirizzo fisico.

Insegnamenti complementari:

1) algebra superiore;
2) analisi funzionale;
3) analisi non lineare;
4) analisi numerica;
5) analisi superiore;
6) astrofisica (*);
7) calcolo delle probabilità;
8) calcolo numerico con elementi di programmazione;
9) chimica generale ed inorganica I (*);
10) complementi di fisica generale (*);
11) equazioni differenziali;
12) fisica matematica;
13) fisica superiore (*);
14) geometria algebrica;
15) geometria differenziale;
16) geometria superiore;
17) istituzioni di fisica teorica (*);
18) logica matematica;
19) magnetofluidodinamica;
20) matematica finanziaria ed attuariale;
21) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
22) matematiche superiori;
23) meccanica analitica;
24) metodi di approssimazione;
25) metodi per il trattamento dell'informazione;
26) preparazione di esperienze didattiche (*);
27) ricerca operativa;
28) sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
29) statistica matematica;
30) storia della matematica;
31) struttura della materia (*);
32) teoria e applicazione alle macchine calcolatrici;
33) teoria delle funzioni;
34) teoria dei grafi;
35) teoria dell'informazione e della trasmissione;
36) teoria dei numeri;
37) teoria dell'ottimizzazione;
38) topologia;
39) topologia algebrica;
40) topologia differenziale.

C) INDIRIZZO APPLICATIVO

3° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di analisi superiore;
2) istituzioni di geometria superiore;
3) istituzioni di fisica matematica;
4) calcolo numerico e programmazione.

4° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

Insegnamenti complementari:

due insegnamenti complementari di cui almeno uno ad indirizzo fisico.

Insegnamenti complementari:

1) analisi numerica;
2) analisi superiore;
3) astrofisica (*);
4) calcolo delle probabilità;

(*) Insegnamento ad indirizzo fisico.

5) complementi di fisica generale (*);
6) economia matematica;
7) equazioni differenziali;
8) fisica matematica;
9) geometria algebrica;
10) geometria differenziale;
11) geometria superiore;
12) istituzioni di fisica teorica (*);
13) linguaggi formali e compilatori;
14) logica matematica;
15) magnetofluidodinamica;
16) metodi matematici per le applicazioni;
17) matematica finanziaria e attuariale;
18) matematiche complementari;
19) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
20) meccanica statistica;
21) metodi dell'analisi numerica;
22) metodi per il trattamento dell'informazione;
23) ricerca operativa;
24) statistica matematica;
25) storia della matematica;
26) struttura della materia (*);
27) teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;
28) teoria delle funzioni;
29) teoria dell'informazione e della trasmissione;
30) teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
31) teoria dei grafi;
32) teoria e metodi dell'ottimizzazione.

NORME COMUNI

Art. 23.

Gli insegnamenti di analisi matematica, geometria, fisica generale constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica, per la frequenza della seconda.

I corsi di analisi matematica I e di geometria I sono propedeutici per la frequenza al corso di meccanica razionale.

Gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e gli insegnamenti di istituzioni di analisi superiore, istituzioni di geometria superiore, istituzioni di fisica matematica, matematiche complementari e calcolo numerico e programmazione sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Per ciascun insegnamento fondamentale o complementare vi è un esame finale.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica I, geometria I e algebra.

Ai fini della successione degli esami devono essere osservate le seguenti precedenze:

1) gli esami di algebra, analisi matematica I e geometria I devono precedere gli esami di analisi matematica II e di geometria II;

2) l'esame di analisi matematica II deve precedere l'esame di meccanica razionale;

3) gli esami di analisi matematica II e geometria II devono precedere gli esami di tutte le materie del secondo biennio;

4) l'esame di fisica generale I deve precedere l'esame di fisica generale II e questo deve precedere tutti gli esami ad indirizzo fisico del secondo biennio;

5) l'esame di meccanica razionale deve precedere l'esame di istituzioni di fisica matematica e questo deve precedere l'esame di fisica matematica;

6) gli esami di istituzioni di analisi superiore e di istituzioni di geometria superiore devono precedere rispettivamente gli esami di analisi superiore e di geometria superiore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti nei complementari.

Detto esame di laurea consta della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi) che per l'indirizzo generale deve essere relativa ad una ricerca originale, e di due argomenti (tesine orali).

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale avrà fatto menzione soltanto nella carriera scolastica.

(*) Insegnamento ad indirizzo fisico.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 24.

La facoltà di ingegneria conferisce:

a) la laurea in ingegneria civile, sezione edile;

b) la laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

c) la laurea in ingegneria idraulica.

Art. 25.

La durata del corso di studi per la laurea in ingegneria è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio.

Art. 26.

Nei primi due anni del corso quinquennale di studi sono obbligatori per tutti i corsi di laurea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II.

Inoltre sono obbligatori due insegnamenti contrassegnati con asterisco negli elenchi relativi ai singoli corsi di laurea (articoli 28, 29 e 30); di essi il primo è quello che sostituisce geometria II ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1960, n. 53, ed il secondo è insegnamento aggiunto ai sensi del comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 27.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà avere superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1960, n. 53. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltre che degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tali esami prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 28.

Per il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile, oltre agli otto insegnamenti indicati all'art. 26 sono obbligatori i seguenti:

9) litologia e geologia*;
10) disegno edile*;
11) elettrotecnica;
12) fisica tecnica;
13) scienza delle costruzioni;
14) meccanica applicata alle macchine e macchine;
15) idraulica;
16) tecnologie dei materiali e chimica applicata;
17) tecnica delle costruzioni;
18) architettura tecnica;
19) topografia;
20) infrastrutture idrauliche per il territorio (semestrale);
21) architettura e composizione architettonica;
22) geotecnica;
23) complementi di tecnica delle costruzioni;
24) tecnologia della progettazione e della produzione edilizia;
25) costruzioni stradali e ferroviarie;
26) tecnica urbanistica.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di quattro insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 29.

Il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale comprende trenta insegnamenti.

Oltre agli otto insegnamenti indicati all'art. 26 sono obbligatori i seguenti:

9) litologia e geologia*;
10) statistica e calcolo delle probabilità*;
11) elettrotecnica;
12) fisica tecnica;
13) scienza delle costruzioni;
14) meccanica applicata alle macchine e macchine;
15) idraulica;
16) geologia applicata;
17) pianificazione territoriale;
18) ingegneria sanitaria;
19) tecnica delle costruzioni;
20) ingegneria dei sistemi;
21) topografia;
22) idrologia e idrografia;
23) economia applicata all'ingegneria;
24) costruzioni idrauliche;
25) sistemazioni idraulico-forestali;
26) geotecnica.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di quattro insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 30.

Per il corso di laurea in ingegneria idraulica, oltre agli otto insegnamenti indicati all'art. 26 sono obbligatori i seguenti:

9) litologia e geologia*;
10) statistica e calcolo delle probabilità*;
11) scienza delle costruzioni;
12) idraulica;
13) tecnica delle costruzioni;
14) costruzioni idrauliche;
15) elettrotecnica;
16) meccanica applicata alle macchine e macchine;
17) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
18) fisica tecnica;
19) architettura tecnica;
20) topografia;
21) idrologia e idrografia;
22) ingegneria sanitaria;
23) geotecnica;
24) complementi di costruzioni idrauliche;
25) gestione delle risorse idriche (semestrale);
26) geologia applicata;
27) ingegneria dei sistemi (semestrale).

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di quattro insegnamenti costituenti gli indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 31.

Gli insegnamenti inseribili negli indirizzi di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, art. 1, verranno tratti tra i seguenti:

a) insegnamenti elencati nei precedenti articoli: solo se di titolo o contenuto differente da quelli prescritti per lo specifico corso di laurea;

b) insegnamenti qui di seguito elencati:

1) caratteri distributivi degli edifici;
2) costruzioni di ponti;
3) complementi di scienza delle costruzioni;
4) tecnica delle fondazioni;
5) dinamica delle costruzioni ed ingegneria sismica;
6) restauro tecnico degli edifici;
7) materie giuridiche e legislazione dei lavori;
8) calcolo numerico e programmazione;
9) storia dell'architettura (semestrale);
10) geomorfologia e difesa dell'ambiente;
11) costruzioni metalliche;
12) progetti di impianti di trattamento;
13) meccanica delle rocce (semestrale);
14) frane e stabilità dei pendii (semestrale);
15) idrogeologia applicata (semestrale);
16) opere di sostegno e costruzioni di terra;
17) tecnica ed economia dei trasporti;
18) estimo e principi di tecnica economica (semestrale);
19) bonifica e irrigazione;
20) costruzioni marittime;
21) idraulica fluviale (semestrale);
22) tecnica ed organizzazione di cantiere (semestrale);
23) sperimentazione geotecnica (semestrale);
24) ricerca operativa (semestrale);
25) acquedotti e fognature;
26) conservazione del suolo (semestrale);
27) idraulica marittima (semestrale).

Art. 32.

Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali con un minimo di cinquanta ore annuali di lezione.

Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali con un minimo di venticinque ore. Ai fini didattici due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti per differenti corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programma, in quanto essi possono tendere a differenti finalità.

Art. 33.

Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, sperimentazione.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è attestata con le modalità disposte dai consigli di facoltà.

Art. 34.

Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio, possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo dei docenti così come indicato nel manifesto annuale degli studi.

Art. 35.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano degli studi. Lo studente deve presentare all'esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti agli insegnamenti del corso di laurea cui è iscritto, svolti sotto il controllo dei docenti di tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di dette tesi, progetti o altri elaborati, condotta in modo da accertare le conoscenze del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti al corso di laurea da lui seguito.

Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea. Tale accertamento non ha carattere eliminatorio.

Art. 36.

Sono costituiti presso la facoltà di ingegneria i seguenti istituti polidisciplinari:

matematica e informatica;
chimica;
fisica;
scienza e tecnica delle costruzioni;
materie giuridiche, amministrative ed economiche;
idraulica e costruzioni idrauliche;
geologia e geotecnica;
architettura, edilizia ed impianti;
pianificazione territoriale e trasporti.

Il consiglio di facoltà determina quali siano gli insegnamenti ufficiali attivati che vadano assegnati ai singoli istituti e per tutto ciò che attiene al loro funzionamento valgono le norme previste dalla legge vigente.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 37.

La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo e indirizzo orientale).

Art. 38.

La durata del corso di studi per il conseguimento di tale laurea è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 39.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono i seguenti:

Fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura straniera moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia romanza (o germanica o slava o ugro-finnica);
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte medievale e moderna;
10) geografia.

Complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai sopraindicati numeri 4, 5 e 6):

1) antropologia culturale;
2) bibliografia e biblioteconomia;
3) dialettologia;
4) etnologia;
5) etnomusicologia;
6) estetica;
7) filologia balcanica;
8) filologia bizantina;
9) filologia francese;
10) filologia germanica;
11) filologia ibero-romanza;
12) filologia inglese;
13) filologia italiana;
14) filologia medioevale e umanistica;
15) filologia romanza;
16) filologia slava;
17) fonetica e fonologia;
18) geografia linguistica;
19) geografia umana;
20) glottodidattica;
21) letteratura anglo-americana;
22) letteratura bizantina;
23) letteratura brasiliana;
24) letteratura greca;
25) letteratura ispano-americana;
26) letterature comparate;
27) lingua e letteratura albanese;
28) lingua e letteratura catalana;
29) lingua e letteratura francese;
30) lingua e letteratura inglese;
31) lingua e letteratura latina medievale;
32) lingua e letteratura neo-greca;
33) lingua e letteratura portoghese;
34) lingua e letteratura romena;
35) lingua e letteratura serbo-croata;
36) lingua e letteratura spagnola;
37) lingua e letteratura tedesca;
38) lingua e letteratura russa;
39) lingua albanese;
40) lingua catalana;
41) lingua francese;
42) lingua inglese;
43) lingua neo-greca;
44) lingua portoghese;
45) lingua romena;
46) lingua serbo-croata;
47) lingua russa;
48) lingua spagnola;
49) lingua tedesca;
50) linguistica generale;
51) paleografia e diplomatica;
52) pedagogia;
53) psicolinguistica;
54) psicologia;
55) semiologia;
56) sociolinguistica;
57) sociologia della letteratura;
58) storia contemporanea;
59) storia dei popoli slavi;
60) storia del teatro e dello spettacolo;
61) storia delle tradizioni popolari;
62) storia economica;
63) storia dell'Europa occidentale;
64) storia dell'Europa orientale;
65) storia dell'America del nord;
66) storia dell'America latina;
67) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
68) storia della filosofia;
69) storia della Francia;
70) storia della Germania;
71) storia della Gran Bretagna;
72) storia della lingua francese;
73) storia della lingua inglese;
74) storia della lingua italiana;
75) storia della lingua spagnola;
76) storia della lingua tedesca;
77) storia della musica;
78) storia della Spagna.

Art. 40.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lingua e letterature straniere (indirizzo orientale) sono i seguenti:

Fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
5) una seconda lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
6) un insegnamento storico-filologico orientale;
7) storia medievale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte medievale (o dell'arte moderna o dell'arte musulmana e copta o dell'arte dell'India e dell'Asia centrale);
10) geografia.

Complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai sopra indicati numeri 4, 5 e 6):

1) una lingua e letteratura straniera moderna europea;
2) una seconda lingua e letteratura straniera moderna europea;
3) letteratura greca;
4) storia greca;
5) storia delle religioni;
6) storia della filosofia;
7) etnologia;
8) africanistica;
9) dialettologia araba;
10) ebraico medievale e moderno;
11) etnomusicologia;
12) islamistica;
13) egittologia;
14) assirologia e archeologia orientale;
15) storia contemporanea;
16) storia orientale antica;
17) storia religiosa dell'oriente cristiano;
18) storia del cristianesimo;
19) storia e geografia dell'Asia orientale;
20) filologia semitica;
21) filologia iranica;
22) filologia e antichità libico-berbere;
23) ebraico;
24) epigrafia semitica;
25) storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
26) lingua e letteratura copta;
27) lingue non semitiche dell'Africa orientale;
28) lingua e letteratura araba;
29) dialetti arabi;
30) lingua e letteratura armena;
31) lingua e letteratura persiana;

32) lingua e letteratura siriaca;
33) lingua e letteratura turca;
34) lingua e letteratura giapponese;
35) lingua e letteratura cinese;
36) indologia;
37) lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico);
38) storia dell'arte medievale;
39) storia dell'arte moderna;
40) storia dell'arte musulmana e copta;
41) storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
42) storia medievale;
43) storia e filologia bizantina.

Art. 41.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri da lui scelti tra i complementari dell'indirizzo prescelto.

Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o diversa facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte gradualmente progressive (propedeutiche alle prove orali).

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta.

Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà, poi, seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dalla facoltà.

Art. 42.

La tesi di laurea dovrà essere redatta in lingua italiana mentre la sua discussione avverrà almeno in parte nella lingua prescelta come prima da parte dello studente.

Art. 43.

Il consiglio di facoltà sentito il consiglio di corso di laurea, determina le modalità di collaborazione al centro linguistico e audiovisivo, ai sensi dell'art. 15.

Art. 44.

Sono costituiti presso la facoltà di lettere e filosofia i seguenti istituti:

istituto di letteratura;
istituto di linguistica;
istituto di storia e scienze umane.

Il consiglio di facoltà determina quali siano gli insegnamenti ufficiali attivati che vadano assegnati ai singoli istituti.

Per la direzione degli istituti e per tutto ciò che attiene al loro funzionamento valgono le norme previste dalla legge vigente.

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 45.

La facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie, scienze forestali e scienze delle preparazioni alimentari.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

Art. 46.

La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico » e « zootecnico ». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 47.

Sono discipline comuni a tutti gli indirizzi:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
2) biochimica agraria;
3) botanica generale;
3,5) botanica sistematica (semestrale);
4,5) chimica;
5,5) chimica del suolo;
6,5) fisica;
7,5) genetica agraria;
8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
9,5) matematica;
10) zoologia generale agraria (semestrale);
11) agronomia generale;
12) coltivazioni arboree;
13) coltivazioni erbacee;
14) costruzioni rurali e topografia;
15) economia e politica agraria;
16) estimo rurale e contabilità;
17) industrie agrarie;
17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);
18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
20,5) zootecnica;
— accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 48.

Sono discipline caratterizzanti gli indirizzi:

Indirizzo di « produzione vegetale »:

— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);
21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);
— coltivazioni erbacee speciali (*) (in sostituzione di « coltivazioni erbacee »);
22) fisiologia delle piante coltivate;
22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);
23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;
25) orticoltura (semestrale) (*);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Le discipline segnate con l'asterisco (*) in determinati orientamenti possono essere sostituite dalla facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivate e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in trentuno il numero complessivo delle annualità.

Indirizzo « tecnico-economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
24) economia del mercato dei prodotti agricoli;
25) idraulica agraria;
— meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola »);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo zootecnico:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;
22) foraggicoltura (semestrale);
22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

23,5) nutrizione e alimentazione animale;

— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);

24,5) zootecnica speciale I;

25,5) zootecnica speciale II.

Art. 49.
Propedeuticità

Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

« chimica » e « fisica » per: « anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici », « botanica generale », « biochimica agraria », « chimica del suolo », « fisiologia delle piante coltivate », « industrie agrarie », « microbiologia agraria », « genetica agraria »;

« matematica » per: « istituzioni di economia e di statistica agraria », « costruzioni rurali e topografia », « idraulica agraria », « meccanica e meccanizzazione agricola », « meccanizzazione agricola »;

« fisica » per: « costruzioni rurali e topografia », « idraulica agraria », « meccanica e meccanizzazione agricola », « meccanizzazione agricola »;

« botanica generale » per: « botanica sistematica », ed entrambi per « arboricoltura generale », « arboricoltura speciale », « cotivazioni arboree », « coltivazioni erbacee », « coltivazioni erbacee speciali », « foraggicoltura », « patologia vegetale »;

« anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici » per « zootecnica » o per « fisiologia degli animali in produzione zootecnica », e quest'ultima per « zootecnica generale e miglioramento genetico », « nutrizione e alimentazione animale », « zootecnica speciale I », « zootecnica speciale II ». Le ultime quattro discipline devono essere superate nell'ordine indicato;

« arboricoltura generale » per « arboricoltura speciale »;

« agronomia generale » per « coltivazioni erbacee », « coltivazioni erbacee speciali », « coltivazioni arboree », « foraggicoltura », « orticoltura »;

« istituzioni di economia e di statistica agraria » per « economia e politica agraria », « economia agraria »;

« economia e politica agraria » ed « economia agraria » per « estimo rurale e contabilità », « estimo rurale »;

« costruzioni rurali e topografia » e « meccanica e meccanizzazione agricola » per « zootecnica speciale I », « zootecnica speciale II »;

« genetica agraria » per « miglioramento genetico delle piante agrarie », « zoologia generale agraria », « zootecnica generale e miglioramento genetico »;

« zoologia generale agraria » per « entomologia agraria ».

Gli insegnamenti dichiarati propedeutici devono essere superati prima degli insegnamenti per i quali è stata dichiarata la propedeuticità.

Art. 50.

Ogni indirizzo è articolato in « orientamenti » stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati.

Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente tra i gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 51.
Laurea

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (= due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da una ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni ed indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 52.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Art. 53.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove scritte e da prove pratiche con relazione scritta, per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è però complessivo.

Il profitto, per il disegno, può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno.

Art. 54.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale relativa alla tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 55.
Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamenti dei prodotti agricoli alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti amidi
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale, tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie nelle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti orto-floricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinamenti ambientali
Flora mellifora e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria zootecnica
Interazione macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economica-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Principi di economia agraria
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine;
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboscamento
Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazione forestali
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari

Area n. 1 - AGRONOMIA:

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecniche delle colture irrigue

Area n. 2 - BOTANICA:

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3 - CHIMICA AGRARIA:

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari

Chimica dei composti amidi
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 - COLTIVAZIONI ARBOREE:

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 - COSTRUZIONI RURALI:

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 - ECONOMIA ESTIMATIVA:

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA AGRARIA:

Acarologia
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entromologia delle piante ortensi da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifora e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola

Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria

Area n. 8 - FISICA

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - IDRAULICA AGRARIA

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - INDUSTRIE AGRARIE

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque
Tecnologia dei cereali e derivati

Area n. 11 - LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 - MATEMATICA

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - MECCANICA AGRARIA

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per la agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - MICROBIOLOGIA AGRARIA

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - PATOLOGIA VEGETALE

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 - PEDOLOGIA

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosione e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 - PRODUZIONE ANIMALE

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

Art. 56.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze forestali è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
2) alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale);
3) assestamento forestale;
4) botanica forestale
5) botanica generale*;
6) botanica sistematica*;
7) chimica forestale;
8) chimica generale ed inorganica, con applicazioni di analitica*;
9) chimica organica*;
10) costruzioni forestali (semestrale);
11) dendrometria (semestrale);
12) economia ed estimo forestale;
13) fisica*;
14) industrie chimico-forestali (semestrale);
15) legislazione forestale;
16) matematica*;
17) mineralogia e geologia*;
18) patologia vegetale forestale;
19) principi di economia politica e di statistica*;
20) selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
21) selvicoltura II (selvicoltura speciale);
22) sistemazioni idraulico-forestali;
23) tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
24) topografia;
25) zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
26) zoologia generale*.

Sono insegnamenti complementari:

1) agronomia montana;
2) allevamenti minori in zone montane (semestrale);
3) alterazioni del legname (semestrale);
4) conservazioni della natura e delle sue risorse;
5) difesa dagli inquinamenti (semestrale);
6) ecologia;
7) ecologia zootecnica;
8) economia di mercato dei prodotti forestali;
9) elementi di idraulica e di idrologia;
10) fisiologia degli alberi forestali (semestrale);
11) geologia applicata;
12) idrologia forestale;
13) meccanizzazione forestale;
14) microbiologia forestale;
15) miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale);
16) pedologia forestale;
17) pianificazione ecologica del territorio;
18) protezione dagli incendi boschivi (semestrale);
19) protezione della natura e riassetto del paesaggio;
20) selvicoltura industriale ed alberature;
21) tecniche di rimboschimento nelle zone aride (semestrale);
22) tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio;

23) vivaistica forestale e rimboschimento;
24) zoologia venatoria;
25) costruzioni stradali, forestali ed agrarie;
26) valutazione e amministrazione forestali;
27) geobotanica;
28) inventari forestali;
29) elementi di diritto amministrativo e diritto regionale.

Le materie contrassegnate con asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie.

Sono inoltre da ritenere complementari del corso di laurea in scienze forestali tutti gli insegnamenti (fondamentali e complementari) impartiti nel corso di laurea in scienze agrarie.

Sono dichiarati propedeutici e devono essere tutelati prima degli insegnamenti per i quali è dichiarata la propedeuticità, i seguenti insegnamenti:

« botanica generale » per: « botanica sistematica » e « botanica forestale »;

« zoologia generale » per: « zoologia forestale, venatoria e acquicoltura »;

« matematica » e « fisica » per: « topografia », « sistemazioni idraulico-forestali », « costruzioni forestali », « dendrometria », « assestamento forestale »;

« chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica » per: « chimica organica », « mineralogia e geologia » e « chimica forestale »;

« chimica organica » per: « industrie chimico-forestali »;

« botanica forestale » e « selvicoltura generale » per: « selvicoltura speciale » e « assestamento forestale ».

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su un argomento forestale o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici che possono essere integrati da visite a fabbriche industriali e da esercitazioni in foresta.

Gli esami di profitto sono orali ma possono essere integrati da prove scritte o da prove pratiche con relazioni scritte. Il voto è però complessivo.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI

Art. 57.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi di applicazione.

Biennio di studi propedeutici

Sono insegnamenti fondamentali:

1) morfologia e fisiologia vegetale;
2) botanica sistematica ed applicata;
3) matematica;
4) fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) morfologia e fisiologia animale;
7) chimica organica (biennale);
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (biennale);
10) microbiologia e immunologia.

Triennio di studi di applicazione

Sono insegnamenti fondamentali:

1) zootecnica generale;
2) biochimica generale;
3) igiene;
4) patologia animale e ispezione delle carni;
5) analisi chimica dei prodotti alimentari;
6) industrie alimentari (biennale);
7) igiene degli alimenti;
8) microbiologia industriale;
9) enzimologia;
10) fisiologia della nutrizione e razionamento.

Sono insegnamenti complementari:

1) tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria;
2) fitofarmaci (semestrale);
3) tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale);
4) tecnica delle conserve alimentari;
5) approvvigionamenti e mercato;
6) parassitologia animale e difesa degli alimenti (semestrale);
7) biochimica degli alimenti;
8) biochimica industriale (semestrale);
9) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
10) detergenza e approvvigionamento dell'acqua (semestrale);
11) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
12) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
13) metodologia e statistica sperimentale;
14) fisica tecnica;
15) disegno tecnico e materiali (semestrale);
16) virologia (semestrale);
17) microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
18) operazioni fondamentali di industrie alimentari;
19) tecnologia delle bevande alcoliche;
20) chimica e tecnologia del latte (semestrale);
21) erbotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale);
22) contabilità aziendale (semestrale);
23) cooperazione (semestrale);
24) chimica delle fermentazioni;
25) biotecnologia delle fermentazioni (semestrale);
26) esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
27) aromatizzazione dei prodotti alimentari (semestrale);
28) istituzioni di economia politica;
29) microbiologia dei prodotti alimentari;
30) entomologia merceologica;
31) macchine ed impianti di industrie agrarie.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

A giudizio della facoltà i corsi biennali di chimica organica e di chimica analitica potranno anche essere svolti per la prima parte nel biennio propedeutico e per la seconda parte nel triennio di applicazione.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti tra quelli complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti della facoltà, oppure, previo accordo con i professori del corso di laurea, anche in laboratori di ricerca esterni alla facoltà.

L'assegnazione dell'argomento della tesi di laurea è preceduto da un accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

I due insegnamenti complementari di tossicologia bramatologica e tecnopatia agraria e di approvvigionamenti e mercato si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere uno o due insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione, chiederne convalida alla facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

ISTITUTI DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 58.

Sono istituiti presso la facoltà di agraria i seguenti istituti, ciascuno dei quali comprende le aree disciplinari di cui allo art. 55 del presente statuto e discipline affini, così specificate:

1) Agronomia = area n. 1 (= agronomia) e discipline affini afferenti al corso di laurea in scienze forestali;

2) Arboricoltura = area n. 4 (= coltivazioni arboree), e discipline affini;

3) Biologia agraria = area n. 2 (= botanica), n. 15 (= miglioramento genetico delle piante agrarie) e discipline affini afferenti al corso di laurea in scienze forestali;

4) Chimica agraria e forestale = area n. 3 (= chimica agraria), n. 18 (= pedologia) e discipline affini;

5) Economia agraria e forestale = area n. 6 (= economico-estimativa) e discipline affini;

6) Entomologia agraria e forestale = area n. 7 (= entomologia agraria) e discipline affini;

7) Genio rurale e forestale = area n. 5 (= costruzioni rurali), n. 8 (= fisica), n. 9 (= idraulica agraria), n. 12 (= matematica), n. 13 (= meccanica agraria) e discipline affini;

8) Microbiologia e tecnologie agrarie e forestali = area n. 10 (= industrie agrarie), n. 14 (= microbiologia agraria) e discipline affini;

9) Ortofloricoltura = area n. 16 (orticoltura e floricoltura) e discipline affini;

10) Patologia vegetale e forestale = area n. 17 (= patologia vegetale) e discipline affini;

11) Produzione animale = area n. 19 (= produzione animale) e discipline affini;

12) Selvicoltura = gruppo 243 (= selvicoltura) della prima tornata del giudizio di idoneità a professore associato e discipline affini.

Per la divisione degli istituti e per tutto ciò che attiene al loro funzionamento valgono le norme previste dalla legge vigente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1983.

Nomina del commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma di edilizia residenziale nel territorio del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 21 maggio 1981, con il quale il sindaco *pro-tempore* della città di Napoli, sig. Maurizio Valenzi, è stato nominato commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli fino al 31 dicembre 1982;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 940, che ha prorogato il predetto termine al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 27 agosto 1983, con il quale, ai sensi dell'articolo 324 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, è stato sciolto il consiglio comunale di Napoli ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione del comune, fino alla ricostituzione degli organi ordinari, il consigliere di Stato dott. Giuseppe Conti, al quale sono stati contestualmente attribuiti i poteri del consiglio;

Considerato che ai sensi del richiamato art. 324 il predetto commissario straordinario esercita, tra l'altro, le funzioni che la legge conferisce al sindaco;

Considerato altresì che tra queste funzioni devono ritenersi comprese anche quelle attribuite dai richiamati articoli 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al sindaco di Napoli quale commissario straordinario di Governo per gli specifici adempimenti;

Considerata pertanto la necessità di affidare le funzioni in argomento all'organo incaricato della provvisoria gestione del comune di Napoli in sostituzione degli organi ordinari del comune medesimo;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Giuseppe Conti è nominato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli, fino all'insediamento degli organi ordinari del comune di Napoli e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Roma, addì 27 agosto 1983

Il Presidente: CRAXI

(5072)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 maggio 1983.

Ripartizione per l'anno 1983 del fondo comune tra le regioni ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983).

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) con il quale è stata, tra l'altro, elevata, per l'anno 1983, dal 15% al 49,93% la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 8 della citata legge n. 281/70;

Visto il successivo terzo comma dell'art. 4 della citata legge n. 130/83 il quale prevede che il fondo comune così determinato è comprensivo delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle somme spettanti alle medesime regioni a sta-

tuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 22 dicembre 1979, n. 642, così come previsto alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Considerato che il primo comma dello stesso art. 4 della legge n. 130/83 prevede, altresì, che il fondo in questione viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 della citata legge n. 181/82 e cioè in proporzione delle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 8 della legge n. 181/82;

Considerato che con decreti n. 169064 del 23 novembre 1981, n. 152953 del 2 settembre 1981, n. 177620 del 23 dicembre 1981, n. 177619 del 23 dicembre 1981, numero 177614 del 23 dicembre 1981, n. 173617 del 23 dicembre 1981 e n. 112989 del 20 febbraio 1982, registrati alla Corte dei conti, è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni a statuto ordinario le somme alle stesse spettanti per l'anno 1981 in applicazione, rispettivamente, delle leggi n. 356/76 e n. 845/78, numero 642/79, n. 405/75 e n. 194/78, n. 698/75, n. 685/75, n. 153/75 e dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visto il secondo comma dell'art. 4 della citata legge 26 aprile 1983, n. 130, il quale prevede che le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi del precedente primo comma del medesimo art. 4 sono ridotte di un importo pari a complessive L. 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e che tale importo può essere rideterminato, in sede di riparto, tenuto conto delle rettifiche fatte avere dalle regioni interessate alle certificazioni già precedentemente trasmesse ai sensi del citato art. 9 della legge n. 151/81;

Viste le unite dichiarazioni dei presidenti delle giunte delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata con le quali sono stati rettificati, rispettivamente, in L. 20.635.540.792, in L. 26.520.700.000 ed in L. 12.760.170.295 gli importi da trattenere per le finalità di cui al quinto comma dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 con una differenza, rispettivamente, pari a L. 4.050.000.000 a L. 10.237.612.634 ed a L. 1.760.175.295 rispetto agli importi precedentemente comunicati, con attestazioni allegate al decreto interministeriale n. 153333 del 7 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti, con la conseguenza che la somma da trattenere a carico delle regioni di cui al precedente comma risulta rideterminato in complessive L. 497.037.053.873;

Considerato che per effetto di tali rettifiche alle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata si debba far luogo, altresì, al maggior recupero dei predetti importi, rispettivamente, di L. 4.050.000.000, di L. 10.237.612.634 e di L. 1.760.175.295 anche sul fondo per l'anno 1982 di cui al decreto interministeriale n. 153333 del 7 agosto 1982 rettificato con decreto n. 178918 del 17 dicembre 1982, registrati alla Corte dei conti;

Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune per l'anno 1983 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70, così come modificato dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 130/83, è pari a lire 3.995.864.091.747;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di L. 3.995.864.091.747 secondo le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Visto l'unito prospetto n. 3 da cui risulta che il fondo comune regionale al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 così come modificato dalla legge n. 51/82 nonché dei maggiori recuperi a carico delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata sul fondo comune per l'anno 1982 è pari a complessive L. 3.482.779.249.945;

Visto l'unito prospetto n. 4 con il quale è stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 3.482.779.249.945 in quote bimestrali;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1983 per l'importo complessivo di L. 3.995.864.091.747 e all'assunzione dell'impegno per l'importo netto complessivo di lire 3.482.779.249.945 quale fondo comune per il corrente anno 1983 spettante alle regioni a statuto ordinario al netto delle riduzioni di cui all'art. 27-*quater* della legge n. 51/82;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il fondo comune per l'anno 1983 viene assegnato alle regioni a statuto ordinario nella misura indicata accanto a ciascuna regione nell'allegato prospetto n. 2.

Art. 3.

E' assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 dell'importo di L. 3.482.779.249.945 pari al fondo comune per l'anno 1983 al netto delle riduzioni di cui al prospetto n. 3 allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1983
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 131

PROSPETTO N. 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1983

AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 ED ART. 4 DELLA LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130

TRIBUTI	Versamenti C + R Anno 198 . .	%	Ammontare percentuale	Rimborsi			Devoluzione alle regioni
				Importo complessivo	%	Detrazione	
	(1)		(2)	(3)		(4)	(2—4)
Cap. 1401. — Imposta fabbricazione spiriti .	250.241.242.965						
Cap. 1402. — Imposta fabbricazione birra . .	74.568.392.869						
Cap. 1403. — Imposta fabbricazione zucchero	48.140.902.049						
Cap. 1404. — Imposta fabbricazione glucosio .	2.002.831.560						
Cap. 1410. — Imposta fabbricazione sui gas incendiari	172.734.465.006						
Totale . . .	547.687.834.449	75	410.765.875.836	1.527.335.182	75	1.145.501.386	409.620.374.450
Cap. 1409. — Imposta fabbricazione olii minerali	6.210.009.889.432	49,93	3.100.657.937.793	33.595.666.646	49,93	16.774.316.356	3.083.883.621.437
Cap. 1601. — Imposta consumo tabacchi . .	2.009.440.383.440	25	502.360.095.860	—	—	—	502.360.095.860
TOTALI . . .	8.767.138.107.321		4.013.783.909.489	35.123.001.828		17.919.817.742	3.995.864.091.747

PROSPETTO N 2

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE PER L ANNO 1983
AI SENSI DELL'ART 4 DELLA LEGGE 26 APRILE 1983, N 130

N.	REGIONI	SOMME ATTRIBUITE PER L'ANNO 1981								Fondo comune 1983
		Fondo comune D.I. n. 169064 del 23-11-1981	Opere universitarie legge n. 642/79	Consultori e aborto legge n. 405/75 e legge n. 194/78	ONMI legge n. 698/75	Stupefacenti legge n. 685/75	Dirett. C.E.E. legge n. 153/75	Accademie legge n. 162/69	Totale assegno anno 1981	
1	Piemonte . . .	248.864.618.345	8.510.877.000	3.751.867.330	5.294.837.455	250.825.765	134.400.000	23.509.355	266.830.935.250	338 916 815 111
2	Lombardia . .	415.021.008.935	33.073.231.000	6.037.979.960	12.818.989.825	481.986.615	101.600.000	39.975.155	467.574.771.490	595 892 722 876
3	Veneto	219.240.417.655	20.780.726.000	3.665.550.410	4.284.245.675	239.227.910	124.200.000	21.128.525	248.355.496.175	315 450 132 707
4	Liguria	91.912.154.295	6.882.628.000	2.110.255.740	2.289.909.290	105.613.715	42.300.000	8.860.670	103.351.721.710	131 272 776.549
5	Emilia-Romagna	215.816.631.510	22.636.321.000	3.259.160.055	5.425.962.540	224.474.080	88.900.000	20.791.585	247.472.240.770	314 328 260 908
6	Toscana	186.787.311.840	24.122.865.000	3.219.762.905	5.852.502.005	186.473.110	80.900.000	18.001.725	220.267.816.585	279 774 409 185
7	Umbria	60.896.017.360	11.795.530.000	1.649.577.450	833.617.410	56.212.120	28.200.000	5.872.320	75.265.026.660	95.598.303.546
8	Marche	92.721.022.440	13.547.932.000	1.998.910.735	2.269.196.855	77.880.780	47.200.000	8.879.720	110.671.022.530	140 569 427 474
9	Lazio	233.705.180.945	22.689.379.000	4.196.960.325	7.756.054.665	384.761.995	134.100.000	22.522.180	268.888.959.110	341.530 825 641
10	Abruzzo	94.708.050.790	4.969.319.000	2.176.268.730	2.231.247.720	116.763.850	91.200.000	9.130.050	104.301.980.140	132 479 752 615
11	Molise	34.970.327.485	—	1.868.010.100	231.866.880	17.995.535	35.500.000	3.374.425	37.127.074.425	47 157 169 942
12	Campania . . .	397.004.946.480	22.910.438.000	5.050.961.985	3.745.488.245	384.288.650	209.600.000	38.255.825	429.343.979.185	545 333 667 938
13	Puglia	278.019.083.095	11.865.473.000	4.114.816.645	4.736.319.355	252.849.510	216.600.000	26.790.980	299.231.932.585	380 071 123 321
14	Basilicata . . .	68.833.573.655	—	2.093.172.590	731.376.070	37.929.240	61.700.000	6.637.090	71.764.388.645	91 151 948 568
15	Calabria . . .	189.575.839.170	855.492.000	3.039.838.515	1.711.896.800	159.854.065	155.600.000	18.270.395	195.516.790.945	248 336 755 366
	TOTALI . . .	2.828.076.184.000	204.640.211.000	48.233.093.475	60.213.510.790	2.977.136.940	1.552.000.000	272.000.000	3.145.964.136.205	3.995.864.0.91.747

PROSPETTO N 3

FONDO COMUNE ANNO 1983
DETERMINAZIONE QUOTA ANNUALE NETTA

N.	REGIONI	Fondo comune quota annuale (A)	Trattenuta fondo trasporti 1983 (B)	Recupero fondo trasporti 1982 (C)	Quota netta annuale D = A — (B + C)
1	Piemonte	338.916.815.111	44.941.023.665	—	293.975.791.446
2	Lombardia	593.892.722.876	108.690.000.000	—	485.202.722.876
3	Veneto	315.450.132.707	36.700.000.000	—	278.750.132.707
4	Liguria	131.272.776.549	9.842.000.000	—	121.430.776.549
5	Emilia-Romagna	314.328.260.908	21.300.000.000	—	293.028.260.908
6	Toscana	279.774.409.185	30.546.717.075	—	249.227.692.110
7	Umbria	95.598.303.546	1.982.682.950	—	93.615.620.596
8	Marche	140.569.427.474	20.635.540.792	4.050.000.000	115.883.886.682
9	Lazio	341.530.825.641	1.800.000.000	—	339.730.825.641
10	Abruzzo	132.479.752.615	26.520.700.000	10.237.612.634	95.721.439.981
11	Molise	47.157.169.942	5.291.000.000	—	41.866.169.942
12	Campania	545.333.667.938	104.545.491.000	—	440.788.176.938
13	Puglia	380.071.728.096	54.081.728.096	—	325.989.395.225
14	Basilicata	91.151.948.568	12.760.170.295	1.760.175.295	76.631.602.978
15	Calabria	248.336.755.366	17.400.000.000	—	230.936.755.366
	TOTALI	3.995.864.091.747	497.037.053.873	16.047.787.929	3.432.779.249.945

PROSPETTO N. 4

FONDO COMUNE ANNO 1983
RIPARTIZIONE QUOTE BIMESTRALI NETTE

N.	REGIONI	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre	4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre	Totale
1	Piemonte	48.995.965.000	48.995.965.000	48.995.965.000	48.995.965.000	48.995.965.000	48.995.966.446	293.975 791.446
2	Lombardia	80.867.120.000	80.867.120.000	80.867.120.000	80.867.120.000	80.867.120.000	80.867.122.876	485.202 722.876
3	Veneto	46.458.355.000	46.458.355.000	46.458.355.000	46.458.355.000	46.458.355.000	46.458.357.707	278.750 132.707
4	Liguria	20.238.462.000	20.238.462.000	20.238.462.000	20.238.462.000	20.238.462.000	20.238.466.549	121.430 776.549
5	Emilia-Romagna	48.838.043.000	48.838.043.000	48.838.043.000	48.838.043.000	48.838.043.000	48.838.045.908	293.028 260.908
6	Toscana	41.537.948.000	41.537.948.000	41.537.948.000	41.537.948.000	41.537.948.000	41.537.952.110	249.227.692.110
7	Umbria	15.602.603.000	15.602.603.000	15.602.603.000	15.602.603.000	15.602.603.000	15.602.605.596	93.615 620.596
8	Marche	19.313.981.000	19.313.981.000	19.313.981.000	19.313.981.000	19.313.981.000	19.313.981.682	115.883.886.682
9	Lazio	56.621.804.000	56.621.804.000	56.621.804.000	56.621.804.000	56.621.804.000	56.621.805.641	339.730.825.641
10	Abruzzo	15.953.573.000	15.953.573.000	15.953.573.000	15.953.573.000	15.953.573.000	15.953.574.981	95.721.439.981
11	Molise	6.977.694.000	6.977.694.000	6.977.694.000	6.977.694.000	6.977.694.000	6.977.699.942	41.866.169.942
12	Campania	73.464.696.000	73.464.696.000	73.464.696.000	73.464.696.000	73.464.696.000	73.464.696.938	440.788 176.938
13	Puglia	54.331.565.000	54.331.565.000	54.331.565.000	54.331.565.000	54.331.565.000	54.331.570.225	325.989 395.225
14	Basilicata	12.771.933.000	12.771.933.000	12.771.933.000	12.771.933.000	12.771.933.000	12.771.937.978	76.631.602.978
15	Calabria	38.489.459.000	38.489.459.000	38.489.459.000	38.489.459.000	38.489.459.000	38.489.460.366	230.936.755.366
	Totali netti	580.463.201.000	580.463.201.000	580.463.201.000	580.463.201.000	580.463.201.000	580.463.244.945	3.482.779.249.945
						Recupero F.N.T. 1983		497.037.053.873
						Recupero F.N.T. 1982		16.047.787.929
						TOTALE LORDO		3.995.864.091.747

(5003)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1983.

Elenco ufficiale degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5 ed 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

Visti gli elenchi aggiornati degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta autorizzati ai sensi dello stesso art. 5 della legge n. 192/1977, inviati dalle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, rispettivamente, le liste ufficiali per il 1983, salvo aggiornamento, degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, di cui agli allegati *A* e *B* del presente decreto con i relativi numeri di registrazione e le denominazioni che ne consentono l'identificazione.

Art. 2.

Al fine di rendere possibile l'immediato controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la migliore informazione, una più adeguata tutela igienico-sanitaria dei consumatori, attraverso il riscontro immediato delle indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di molluschi, le liste di cui al presente decreto devono essere esposte permanentemente in tutti gli esercizi di vendita in modo da risultare facilmente visibili e leggibili dagli avventori e dagli organi di vigilanza.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza delle partite di molluschi eduli detenute per la vendita da impianti di depurazione o centri di raccolta autorizzati.

Il presente decreto, con i relativi allegati *A* e *B*, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

STABILIMENTI DI DEPURAZIONE

REGIONE ABRUZZO

C.I.M.A.R. - Giulianova Lido (Teramo)
Lungomare Spalato n. 17 - *n. registrazione* **1/1**

REGIONE CAMPANIA

I.R.S.V.E.M. - Bacoli, località Baia (Napoli)
Via Lucullo n. 43 - *n. registrazione* **2/1**

DAMIANO S.p.A. - Torre Annunziata (Napoli)
Via Marconi - *n. registrazione* **2/2**

CO.MI.STA. - Castellammare di Stabia (Napoli)
Via De Gasperis n. 221 - *n. registrazione* **2/3**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comune di Ravenna - Marina di Ravenna (Ravenna)
Viale delle Nazioni n. 18 - *n. registrazione* **3/1**

Consorzio pescatori di Goro - Goro (Ferrara)
Via dell'Industria n. 18 - *n. registrazione* **3/2**

Comune di Cattolica - Cattolica (Forlì)
Via A. Costa n. 63 - *n. registrazione* **3/3**

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

S.I.D.A.M. - Duino Aurisina (Trieste)
n. registrazione **4/1/D**

REGIONE LAZIO

Domenico Mazzarella - Sabaudia (Latina)
Lungomare Sabaudia - Lago Caprolace - *n. registrazione* **5/2**

Salvatore e Francesco Illiano - Gaeta (Latina)
Lungomare Caboto n. 17 - *n. registrazione* **5/4**

Vanno Giovanna Maria - Terracina (Latina)
Via Appia km 102,700 - *n. registrazione* **5/5**

Masone Vittorio - Roma - Ostia Lido
Lungomare Duca degli Abruzzi n. 190 - *n. registrazione* **5/7**

REGIONE LIGURIA

Cooperativa mitilicoltori associati - Lerici
Località Santa Teresa di Lerici (La Spezia) - *n. registrazione* **6/1**

REGIONE MARCHE

F.lli Maroni - Pedaso (Ascoli Piceno)
Via Rossini - *n. registrazione* **7/1**

Ratta Francesco - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Via Vasco de Gama n. 22 - *n. registrazione* **7/19**

REGIONE PUGLIA

Gigante Cosimo S.r.l. - Taranto
n. registrazione **8/1**

Jolly Mare S.r.l. - Torre S. Isidoro - Nardò (Lecce)
n. registrazione **8/2**

Torelli Antonio - Trani (Bari)
n. registrazione **8/4**

Cooperativa « Stella Marina » S.r.l. - Taranto
n. registrazione **8/10**

REGIONE SARDEGNA

Tecnomar - Olbia - Cala Saccaia (Sassari)
n. registrazione **9/1**

Saemarmitili S.r.l. - Olbia - Località Punta salina (Sassari)
n. registrazione **9/2**

Martucci Broccia - Località Calafighera - Cagliari
n. registrazione **9/3**

REGIONE VENETO

C.A.M. « Conservificio allevatori molluschi » S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via della Marittima - *n. registrazione* **12/1 - d/32**

C.L.A.M. « Coop. lagunare allevatori molluschi » S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Località Saloni, 60 - *n. registrazione* **12/2 - d/32**

C.R.A.M.E. « Coop. raccolta allevamento molluschi eduli » S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Isola Cantieri, 29 - *n. registrazione* **12/3 - d/32**

Ballarin Germano - Venezia - fraz. San Pietro in Volta
Via Murazzi, 3 - *n. registrazione* **12/4 - d/16 Venezia 1**

Mitilpesca S.r.l. - Venezia - fraz. Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/5 - d/16 Venezia 2**

Ghezzo Giovanni S.n.c. - Venezia - fraz. Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/6 - d/16 Venezia 3**

ALLEGATO *B*

CENTRI DI RACCOLTA

REGIONE ABRUZZO

Vasto - Pesca S.r.l. - Vasto Marina (Chieti)
Via Zandonai - *n. registrazione* **1/1**

M.C.M. Marchetti e Canale - Casal Bordino (Chieti)
Via Lungomare - *n. registrazione* **1/2**

C.I.M.A.R. - Giulianova (Teramo)
Via Spalato n. 17 - *n. registrazione* **1/3**

Alimpesca - Giulianova (Teramo)
Via Amalfi n. 44 - *n. registrazione* **1/4**

Finoro Giovanni - Fossacesia (Chieti)
Contrada La Penna - *n. registrazione* **1/5**

Orlando Aldo - Ortona (Chieti)
n. registrazione **1/6**

Malatesta Alfredo - Pescara
c/o Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/7**

D'Incecco Giuseppe - Pescara
c/o Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/8**

Marinelli Rocco - Pescara
c/o Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/9**

Di Giulio Pio - Pescara
c/o Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/10**

Veri Ernesto - Rocca S. Giovanni (Chieti)
Contrada Valle Vo - *n. registrazione* **1/11**

Veri Gabriele - Rocca S. Giovanni (Chieti)
Contrada Valle Vo - *n. registrazione* **1/12**

Di Pietro Paolo Mario - Montesilvano (Pescara)
Via Piemonte n. 38 - *n. registrazione* **1/13**

REGIONE CAMPANIA

Damiano S.p.A. - Torre Annunziata (Napoli)
Via Marconi - *n. registrazione* **2/2**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tarantino Salvatore S.r.l. - Marina di Ravenna (Ravenna)
Via Natale Ze n. 3 - *n. registrazione* **3/1**

Coop. La Romagnola - Marina di Ravenna (Ravenna)
Viale delle Nazioni n. 8 - *n. registrazione* **3/2**

Coop. Pescatori di Cervia - Cervia (Ravenna)
Via N. Sauro - *n. registrazione* **3/3**

Marittica - Cesenatico (Forlì)
Via Matteucci n. 21 - *n. registrazione* **3/5**

Geladria - Cesenatico (Forlì)
Via Magrini n. 21 - *n. registrazione* **3/6**

Mercato ittico - Cesenatico (Forlì)
Via Matteucci - *n. registrazione* **3/7**

Produttori piccola pesca - Bellaria - Igea Marina (Forlì)
Via Rubicone - *n. registrazione* **3/8**

F.lli Stacchini - Bellaria - Igea Marina (Forlì)
Via Marconi n. 1 - *n. registrazione* **3/9**

Impresa di pesca Rossi Romano & C. - Bellaria - Igea Marina (Forlì)
Via Cherso - *n. registrazione* **3/10**

Coop. Lavoratori del mare - Rimini (Forlì)
Via Laurini n. 4 - *n. registrazione* **3/11**

Centro raccolta comunale - Riccione (Forlì)
Via D'Annunzio n. 1 - *n. registrazione* **3/12**

Associazione produttori pesca Soc. coop. a r.l. - Cattolica (Forlì)
Via A. Costa n. 63 - *n. registrazione* **3/13**

F.lli Baldini - Morciano di Romagna (Forlì)
Via Macello - *n. registrazione* **3/14**

F.lli Marchionni - Cattolica (Forlì)
Via del Porto - *n. registrazione* **3/15**

Grandicelli Guido - Cattolica (Forlì)
Via del Porto n. 8 - *n. registrazione* **3/16**

Adria Pesca S.n.c. - Cattolica (Forlì)
Via Costa n. 70 - *n. registrazione* **3/17**

Greco Placido - Cattolica (Forlì)
Via Lungo Tavollo n. 18 - *n. registrazione* **3/18**

Consorzio Pescatori di Goro - Goro (Ferrara)
Via dell'Industria n. 18 - *n. registrazione* **3/19**

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

S.I.D.A.M. - Duino Aurisina - Villaggio del Pescatore (Trieste)
n. registrazione **4/1/C**

REGIONE LAZIO

Caldarella Domenico - Montalto di Castro (Viterbo)
Via Umbria, pal. n. 3 - *n. registrazione* **5/1**

Salvatore e Francesco Illiano - Gaeta (Latina)
Lungomare Caboto n. 17 - *n. registrazione* **5/3**

Vanno Giovanna Maria - Terracina (Latina)
Via Appia km 102,700 - *n. registrazione* **5/6**

Masone Vittorio - Ostia Lido (Roma)
Lungomare Duca degli Abruzzi n. 190 - *n. registrazione* **5/8**

Coop. Pia Unione Pescatori - Torvaianica di Pomezia (Roma)
Via Odessa n. 5 - *n. registrazione* **5/9**

REGIONE LIGURIA

Coop. Mitilicoltori associati - Lerici (La Spezia)
Località S. Teresa - *n. registrazione* **6/2**

Coop. Mitilicoltori associati - La Spezia
Via S. Bartolomeo n. 156 - *n. registrazione* **6/3**

Panarelli Armando e C. - Fezzano - Portovenere (La Spezia)
Via Artiglié n. 4 - *n. registrazione* **6/4**

Carabelli Bice e Rosa Luciano - Le Grazie - Portovenere (La Spezia)
Via C. Battisti n. 51 - *n. registrazione* **6/5**

Papocchia Domenico e C. S.a.s. - Le Grazie - Portovenere (La Spezia)
Via Lungomare n. 7 - *n. registrazione* **6/6**

Rosini Maria - Portovenere (La Spezia)
Via Cappellini n. 52 - *n. registrazione* **6/7**

REGIONE MARCHE

F.lli Maroni - Pedaso (Ascoli Piceno)
Via Rossini - *n. registrazione* **7/1**

Coop. Pescatori di vongole - Cupra Marittima (Ascoli Piceno)
Via S. Silvestro - *n. registrazione* **7/2**

Cluana - Civitanova Marche (Macerata)
Via Leonardo da Vinci n. 11/13 - *n. registrazione* **7/3**

Rettaroli Franco - Montemarciano (Ancona)
Via Cameranesi n. 4 - *n. registrazione* **7/4**

Scancella Lino - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Mercato ittico - *n. registrazione* **7/5**

Ratta Francesco - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Via Vasco de Gama n. 22 - *n. registrazione* **7/6**

Mancini Natale - Ancona
Mercato ittico - *n. registrazione* **7/7**

Tenenti Bruno - Ancona
Piazza Due Mori - *n. registrazione* **7/8**

Consorzio itticoop - Ancona
Banchina da Ghio n. 19/20 - *n. registrazione* **7/9**

Santucci Silvano - Osimo (Ancona)
Fraz. Aspio - *n. registrazione* **7/10**

Azurpesca - Mondolfo (Pesaro)
Fraz. Marotta - *n. registrazione* **7/11**

Coop. Piccola pesca F. Baldelli - Gabicce (Pesaro)
Viale della Vittoria - *n. registrazione* **7/12**

Frattesi e Rossini - Senigallia (Ancona)
Fraz. Marzocca - *n. registrazione* **7/13**

Moroni Giancarlo - Senigallia (Ancona)
Fraz. Marzocca, via Adriatica sud n. 75 - *n. registrazione* **7/14**

Coop. Lavoratori del mare - Senigallia (Ancona)
Via Bonopera - *n. registrazione* **7/15**

Cicerchia Giannina - Fano (Pesaro)
Via Lungomare Mediterraneo n. 2 - *n. registrazione* **7/17**

Tinti Alfio - Mondolfo (Pesaro)
Fraz. Marotta, via 28 settembre n. 10 - *n. registrazione* **7/18**

REGIONE PUGLIA

Camporeale S.n.c. - Margherita di Savoia (Foggia)
n. registrazione **8/3**

Itticoltura meridionale S.r.l. - Lesina (Foggia)
n. registrazione **8/5**

Europesca - Lesina S.n.c. - Lesina (Foggia)
n. registrazione **8/6**

D'Amore Pasquale - Ischitella (Foggia)
n. registrazione **8/7**

Cooperativa San Leonardo - Manfredonia (Foggia)
n. registrazione **8/8**

Lagomare S.n.c. - Poggio Imperiale (Foggia)
n. registrazione **8/9**

REGIONE TOSCANA

Manno Antonio - Orbetello (Grosseto)
Località Fertilia di Talamone, fraz. Fonteblanda - *n. registrazione* **11/2**

REGIONE VENETO

Boscolo Sante e C. S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Via Saloni - *n. registrazione* **12/1 - cr/32-1**

C.R.A.M.E. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Isola Cantieri n. 29 - *n. registrazione* **12/2 - cr/32-2**

C.A.M. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via della Marittima - *n. registrazione* **12/3 - cr/32-3**

C.L.A.M. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via Saloni n. 60 - *n. registrazione* **12/4 - cr/32-4**

Soc. coop. a r.l. «Coopesca» - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/5 - cr/32-5**

Soc. coop. a r.l. «Socialpesca» - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/6 - cr/32-6**

Coop. S.r.l. «A. Ravagnan» - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/7 - cr/32-7**

Coop. S.r.l. «Liberpesca» - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/8 - cr/32-8**

Consorzio operatori mercato ittico S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/9 - cr/32-9**

Panin Agostina - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/10 - cr/32-10**

Coop. «Coalpesca» S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/11 - cr/32-11**

Consorzio Peschereccio di Caorle - Caorle (Venezia)
Fondamenta della Pescheria n. 18 - *n. registrazione* **12/12 - cr/14/1**

Ghezzo Giovanni & C. S.n.c. - Venezia - fraz. Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/13 - cr/16-1**

Mitilpesca S.r.l. - Venezia - fraz. Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/14 - cr/16-2**

Ballarin Germano - Venezia - fraz. San Pietro in Volta
Via Murazzi - *n. registrazione* **12/15 - cr/16-3**

Cooperativa K.A.P.A. S.r.l. - Venezia - fraz. Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/16 - cr/16-4.**

(4938)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 giugno 1983.

Impegno della somma complessiva di lire 9,825 miliardi, a favore dei comuni interessati della regione Puglia - legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma; 4, secondo e terzo comma; 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi desti-

nati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania, colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, n. 146 del 29 maggio 1981 e n. 321 del 21 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE 30 marzo 1983, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 9,825 miliardi a favore dei comuni della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma complessiva di lire 9,825 miliardi, a favore dei seguenti comuni:

	Importi (in lire)
Accadia	700.000.000
Anzano di Puglia	800.000.000
Ascoli Satriano	1.000.000.000
Bovino	700.000.000
Candela	700.000.000
Castelluccio dei Sauri	700.000.000
Celle di S. Vito	468.000.000
Deliceto	760.000.000
Faeto	700.000.000
Monteleone di Puglia	600.000.000
Orsara di Puglia	547.000.000
Panni	750.000.000
Rocchetta S. Antonio	650.000.000
S. Agata di Puglia	750.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
BODRATO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 354

DECRETO 17 giugno 1983.

Impegno della somma di lire 500 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano legge n. 403/77, art. 1 (anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 403/77, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Visto l'art. 28 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119, di rifinanziamento dell'art. 1 della citata legge n. 403/77;

Vista la delibera CIPE del 12 novembre 1982, con la quale vengono ripartite — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — le disponibilità ex art. 28 della sopracitata legge n. 119/81 di lire 550 miliardi, per il 1982, e di lire 650 miliardi, per il 1983, in conformità con il parere della commissione interregionale espresso nella seduta del 28 settembre 1982;

Vista la legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, che dispone — a valere sull'autorizzazione di spesa di lire 650 miliardi, recata, per il 1983, dall'art. 28 della sopracitata legge n. 119/81 — lo slittamento di lire 150 miliardi all'esercizio 1984;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della disponibilità di lire 500 miliardi, iscritta in bilancio 1983, e di ripartirla — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — secondo i coefficienti tecnici, direttamente desumibili dalle quote di riparto, già deliberate dal CIPE nella seduta del 12 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 500 miliardi, relativa all'anno finanziario 1983, è impegnata, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 403/77, come segue:

	Importi (in lire)
Bolzano	8.550.000.000
Trento	7.600.000.000
Piemonte	17.800.000.000
Valle d'Aosta	3.450.000.000
Lombardia	24.050.000.000
Veneto	27.050.000.000
Friuli-Venezia Giulia	8.250.000.000
Liguria	6.900.000.000
Emilia-Romagna	28.700.000.000
Toscana	22.200.000.000
Umbria	11.850.000.000
Marche	12.300.000.000

	Importi (in lire)
Lazio	27.250.000.000
Abruzzo	21.000.000.000
Molise	14.300.000.000
Campania	49.700.000.000
Puglia	53.650.000.000
Basilicata	27.900.000.000
Calabria	36.600.000.000
Sicilia	50.600.000.000
Sardegna	40.300.000.000
Totale . .	500.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 323

(4991)

DECRETO 17 giugno 1983.

Rettifica dell'impegno della somma di L. 6.132.438.837 a favore della regione Lombardia in L. 5.174.927.469 - legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto il proprio decreto del 9 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1983, registro n. 1, foglio n. 145, con il quale è stata impegnata, a favore della regione Lombardia, la somma di L. 6.132.438.837, a valere sulle disponibilità 1980 (secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che, per il 1980, l'importo soprarichiamato trovava, in effetti, copertura parziale limitatamente alla somma di L. 5.174.927.469;

Decreta:

Art. 1.

L'impegno di L. 6.132.438.837, già assunto sulla disponibilità 1980, a favore della regione Lombardia, con il decreto ministeriale 9 marzo 1983, citato in premessa, viene rettificato in L. 5.174.927.469.

Art. 2.

All'impegno dell'importo differenziale di L. 957.511.368 si provvederà con successivo decreto ministeriale, a valere sulle disponibilità 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 327

(4987)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° agosto 1983.

Indicazione degli organismi incaricati delle operazioni di controllo e del pagamento dei premi per la fabbricazione dei succhi di uva nella campagna vitivinicola 1983-84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relative all'organizzazione comune del mercato del vino ed, in particolare, l'art. 14-*bis* che prevede un regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2037/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che stabilisce un aiuto per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ai fini della fabbricazione di succhi di uva e che reca modalità di applicazione di tale regime per la campagna 1983-84;

Attesa la necessità di precisare gli organismi cui sono demandati i compiti di controllo e di erogazione degli aiuti previsti dal sopracitato regolamento della commissione C.E.E.;

Decreta:

Art. 1.

Il compito di controllare le differenti operazioni relative alla elaborazione di uve, del mosto di uve e del mosto di uve concentrato di cui al regolamento (CEE) n. 2037/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che stabilisce un aiuto per la trasformazione dei citati prodotti in succhi di uva, è demandato al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

All'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) è demandato il compito di erogare l'aiuto comunitario a favore di coloro che utilizzano le uve, i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione dei succhi di uva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: MANNINO

(5037)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2118/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færoer, dall'altro, che fissa misure relative alla pesca del salmone nelle acque dell'Atlantico Nord.

Regolamento (CEE) n. 2119/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, recante aumento del 25% dei limiti stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 269/79, che istituisce una azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2120/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2121/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2122/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2123/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2124/83 della commissione, del 26 luglio 1983, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso.

Regolamento (CEE) n. 2125/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 2126/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) numero 1765/83 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in taluni Stati membri nonché i loro coefficienti.

Regolamento (CEE) n. 2127/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2128/83 della commissione, del 28 luglio 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3606/82 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità econmica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Raccomandazione n. 2129/83/CECA della commissione, del 27 luglio 1983, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcune lamiere di acciaio originarie del Brasile e che sospende l'applicazione di tale dazio.

Regolamento (CEE) n. 2130/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1983 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 2131/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2132/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2133/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2134/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2135/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2136/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2137/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 205 *del* 29 *luglio* 1983.

(198/C)

Regolamento (CEE) n. 2138/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 209 *del* 1° *agosto* 1983.

(199/C)

Regolamento (CEE) n. 2139/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2140/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2141/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2142/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2143/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2144/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2145/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2146/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2147/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2148/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2149/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2150/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2151/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2152/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2153/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2154/83 della commissione, del 29 luglio 1983,, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2155/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2156/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2157/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2158/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2159/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1983 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2160/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che modifica alcuni regolamenti che fissano o modificano le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2161/83 della commissione, del 29 luglio 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3509/82 che fissa, ai fini della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 2162/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1983-1984.

Regolamento (CEE) n. 2163/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 2164/83 della commissione, del 29 luglio 1983, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2165/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che modifica, per talune varietà di tabacco, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71 e (CEE) n. 410/76.

Regolamento (CEE) n. 2166/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che istituisce un regime di licenze per alcune attività di pesca in una zona al nord della Scozia (zona Shetland).

Regolamento (CEE) n. 2167/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 2168/83 della commissione, del 29 luglio 1983, relativo agli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2169/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2170/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2171/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1983 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2172/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2173/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2174/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2175/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2176/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa il termine ultimo per la vendita di fichi secchi del raccolto 1982 detenuti dagli organismi ammassatori.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2064/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che deroga, per l'inizio della campagna 1983/1984, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 202 del 26 luglio 1983.

Pubblicati nel n. L 206 *del* 30 *luglio* 1983.

(200/C)

Decisione n. 2177/83/CECA della commissione, del 28 luglio 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Decisione n. 2178/83/CECA della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa i tassi di riduzione per il terzo trimestre 1983 nell'ambito della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Pubblicate nel n. L 208 *del* 31 *luglio* 1983.

(201/C)

Regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione.

Pubblicato nel n. L 212 *del* 3 *agosto* 1983.

(202/C)

Regolamento (CEE) n. 2180/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2181/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 2182/83/CECA della commissione, del 27 luglio 1983 che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro e di acciaio, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela.

Regolamento (CEE) n. 2183/83 della commissione, del 28 luglio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia e in Italia di alcuni prodotti tessili originari del Perù.

Regolamento (CEE) n. 2184/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2185/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2186/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 2187/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2188/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 210 *del* 2 *agosto* 1983.

(203/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente e di un componente della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Con decreti ministeriali 3 agosto 1983 il dott. Enrico Santoro, consigliere della Corte dei conti, ed il sig. Italo Jannone, aiutante principale di archivi notarili, sono stati nominati rispettivamente presidente e componente della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in sostituzione del dott. Antonio Troccoli e del sig. Sergio Morano.

(5051)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione cartiere S.p.a., in Roma, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione cartiere S.p.a., in Roma, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione cartiere S.p.a., in Roma, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri, con sede e stabilimento in Genova-Sestri Ponente, è prolungata al 25 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mavi - Meccanica Azionaria Viganò, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Indeletra electronic S.n.c. di Verdellino Zingonia (Bergamo), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Logan electronics di Porto Recanati (Macerata), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Isoflux servomotors, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Isoflux servomotors, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dell'Oca e Franci, con sede e stabilimento in Delebio, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dell'Oca e Franci, con sede e stabilimento in Delebio, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mecort - Meccanica di Cortiglione (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1982 al 17 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Migliorini e Tilli, in Pontassieve (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 3 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Migliorini e Tilli, in Pontassieve (Firenze), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavimenti Giuffrè, con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento in Campofelice di Roccella, località Pistavecchia (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessuflex, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Recoaro Terme (Vicenza), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sero - Società elettronica romana di Roma, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sero - Società elettronica romana di Roma, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia del Quintano, con sede e stabilimento in Castelli Calepio (Bergamo), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia del Quintano, con sede e stabilimento in Castelli Calepio (Bergamo), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porta, con sede in Torino e stabilimento in Borgaretto di Beinasco (Torino), è prolungata al 18 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laminati plastici e rivestimenti S.p.a., in Torino, è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede sociale e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merimbal, in Santa Maria a Vico (Caserta), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Crown fashion for man di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sitel S.r.l., con sede in Genova e unità a Cosenza, Castrovillari, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinco, sede in Milano, stabilimento in Carugate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Quirico, con sede in Milano e stabilimento in Genova, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Coazze, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede a Roma e stabilimento a Serravalle Sesia (Vercelli), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.C.D., in Monsanto (Ancona), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sant'Andrea Novara officine meccaniche e fonderie, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa, è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture San Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5024)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà di specie agrarie

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983 sono state iscritte nel registro nazionale le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero:	
Monoly	Ets. Alphonse Bataille - Fretin (F)
Monobat	Id.
Luxomon	Koninliike Becawortelzaad Kuhn e Co. B.V. - Naarden (NL)
Britta	Sementala S.p.a. Centro vegetale K.W.S. - Bologna
Tosca	Id.
Dita	Soc. Europea del Seme - Massalombarda (Ravenna)
Monita	Id.
Delamon	Rubensammenzucht GmbH - Gottingen (R.F.T.)
Barbabietola da foraggio:	
Monovigor	Momont e fils - Mons en Pevel (F)
Riso:	
Carnaroli	Ente nazionale risi - Milano
Piemonte	Buffa Giovanni e Chiocchetti Piero - Asigliano (Vercelli)

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983 sono state iscritte nel registro nazionale le seguenti varietà di specie ortive:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Madera	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 - U.S.A., e Asgrow Italia - Divisione della Upjohn S.p.a., corso Mazzini, 9 - 20075 Lodi (Milano)
Toro	Semillas Fita S.A. - Avenida Marques de Argentera, 19, Barcellona, 3 Spagna
Cetriolino:	
Flurry Tamor	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 U.S.A., e Asgrow Italia - Divisione della Upjohn S.p.a., corso Mazzini, 9 - 20075 Lodi (Milano)
Melanzana:	
Indira Macla Palmira Picentia	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11 - 84100 Salerno
Samba	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Melone:	
Biga Marina Trapio	Semillas Fito S.A. - Avenida Marques de Argentera, 19, Barcellona, 3 Spagna
Caravelle	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 U.S.A., e Asgrow Italia - Divisione della Upjohn S.p.a., corso Mazzini, 9 - 20075 Lodi (Milano)
Peperone:	
Corrida Venus	E.N.E.A. - Comitato nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare e dell'energia alternativa, viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma
Fado Marengo Melody Shamrock Signet Skipper	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 U.S.A., e Asgrow Italia, Divisione della Upjohn S.p.a., corso Mazzini, 9 - 20075 Lodi (Milano)
Sansone Satrapo	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Victor	Nickerson International Plant Breeders S.A. Chemin de St-Marc, Quartier le bas Vidalet - 84120 Pertuis - Francia
Pomodoro:	
Aglines Denneto Francisco Penny Primana	Goldsmith Seeds Inc. - Po. Box 1349, Gilroy California 95020 - U.S.A.
Almina Primadina Vira	Nickerson International Plant Breeders S.A. Chemin de St-Marc, Quartier le bas Vidalet - 84120 Pertuis - Francia
Brown-1 Campano Milo Sole Tifi	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11 - 84100 Salerno

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cayambe Elgon Pico de Aneto	Società europea del seme (S.E.S.), viale della Repubblica, 19 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna)
Montello Monterosso Red Setter Zorba	Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan 49001 U.S.A., e Asgrow Italia, Divisione della Upjohn S.p.a., corso Mazzini, 9 - 20075 Lodi (Milano)
Sadet Samar Samuela	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)
Zucchino:	
Aquilone	Istituto di orticoltura e floricoltura, Università degli studi di Pisa, viale delle Piagge, 23 - 56100 Pisa
Tania	Nickerson International Plant Breeders S.A. Chemin de St-Marc, Quartier le bas Vidalet - 84120 Pertuis - Francia
Vittoria	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11 - 84100 Salerno

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 sono state cancellate dal registro nazionale le seguenti varietà di specie agrarie:

Orzo:

Vega: 20-10-1978;
Alkar: 20-10-1978;
Mursa: 20-10-1978;
Luke: 15-11-1977.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1983 sono state apportate le seguenti modifiche per la identificazione degli ecotipi di specie foraggere iscritti nel registro nazionale:

L'art. 1 del decreto ministeriale 25 febbraio 1980, citato nelle premesse, ai punti 5) e 7) è modificato come segue:

« 5) *Romagnola.*

Area delimitata dalla linea Porto Garibaldi - Comacchio; Comacchio - Ostellato (strada per Ferrara); Ostellato - Copparo; Copparo - Ro Ferrarese; da Ro Ferrarese lungo il confine della regione Emilia-Romagna; verso ovest fino a Cremona, Piacenza; quindi verso sud fino a Maggiorasca e proseguendo verso est sempre lungo il confine regionale fino al mare Adriatico (Cattolica).

A tale area si aggiunge anche il territorio mantovano sulla destra del Po comprendente i comuni di Sermide, di Quistello, di Revere, di Poggio Rusco, di Moglia, di Gonzaga, di S. Benedetto Po, di Mottegiana e di Suzzara.

La zona destinata a contenere le aziende per la produzione del seme di "base" è definita da: linea Porto Garibaldi - Comacchio; Comacchio - Ostellato (strada per Ferrara); Ostellato - Copparo; Copparo - Ro Ferrarese; Ro Ferrarese lungo il confine della provincia di Ferrara fino a Cento; Cento - Castelfranco Emilia lungo la strada provinciale; Castelfranco Emilia - Bologna; Bologna - Porretta Terme lungo il corso del fiume Reno; da Porretta Terme fino al confine della regione emiliana; confine della regione fino al mare (Cattolica).

7) *Vogherese.*

Area comprendente i territori in provincia di Pavia dei comuni di: Codevilla - Torrazza Coste - Retorbido - Rivanazzano - Salice - Godiasco - Pontenizza - Zavattarello - Molino dei Torti - Silvano Pietra - Lungavilla - Casteggio - Voghera - Casei Gerola - Corana - Fortunago - Montalto Pavese - S. Maria della Versa - Rocca de' Giorgi - Romagnese - Bressana Bottarone - Broni - Stradella; e comprende i territori in provincia di Alessandria dei comuni di Alessandria - Tortona - Pontecurone - Casalnoceto - Castelnuovo Scrivia - Sale - Lobbi - Castelceriolo - Bassignana - Valenza Po - S. Salvatore Monferrato - Quargnento - Felizzano - Oviglio - Cassine - Acqui - Borgoratto Cantalupo - Predosa - Casal Cermelli - Rivalda Bormida - Frugarolo - Rivalta Scrivia - Volpedo - Viguzzolo - Casalmonferrato - Moncalvo - Tonco - Alfiano Natta - Asti - Mombercelli - Montegrosso d'Asti - Nizza Monferrato - Canelli - Castagnole Lanze - Alba - Mombaldone.

La zona destinata a contenere le aziende per la produzione del seme di "base" è definita dai territori in provincia di Pavia dei comuni di: Codevilla - Torrazza Coste - Retorbido - Ravinazzano - Salice - Godiasco - Pontenizza - Zavattarello - Molino dei Torti - Silvano Pietra - Lungavilla - Casteggio - Voghera - Casei Gerola - Corana - Fortunago - Montalto Pavese - S. Maria della Versa - Rocca de' Giorgi - Romagnese - Bressana Bottarone - Broni - Stradella; e dai territori in provincia di Alessandria dei comuni di Alessandria - Tortona - Pontecurone - Casalnoceto - Castelnuovo Scrivia ».

(4825)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso ad ottomilatrecentosettanta borse di studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » per l'anno scolastico 1983-84.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1983-84, di ottomilatrecentosettanta borse di studio per frequentare corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1982-83.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare di 1/10 il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciuti, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o i corsi di studio stranieri superiori e universitari purché l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i figli dei dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi i figli dei dipendenti statali non iscritti al predetto Fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo per più di due anni nel corso degli studi.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola media superiore e per i conservatori di musica sono: n. 6.500 di L. 150.000 annue ciascuna, n. 5.500 per il primo anno e n. 1.000 per gli anni successivi.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 novembre 1983.

Sono esclusi dai concorsi:

1) per la frequenza del primo anno delle scuole medie superiori, coloro che hanno conseguito il diploma della scuola media con il giudizio complessivo finale inferiore a « distinto »;

2) per la frequenza delle classi successive alla prima, coloro che hanno conseguito la promozione con media inferiore a 8/10.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con l'esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono n. 1.200 di L. 200.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1984.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono n. 550 di lire 200.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1984.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media superiore con votazione inferiore a 48/60;

b) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà o che abbiano superato gli esami con media inferiore a 24/30.

Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degli anni già frequentati;

c) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono n. 120 di L. 200.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1984.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'Enpas e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse*:

1) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1;

2) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1, resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1982, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 101 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio Enpas;

3) dichiarazione ai fini di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835 (detrazione d'imposta);

4) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati.

b) *Per la scuola media superiore*:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1982-83.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 1983-84.

c) *Per il primo anno dei corsi universitari*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato attestante l'iscrizione al 1° anno del corso universitario nell'anno accademico 1983-84.

d) *Per i corsi universitari successivi al 1° anno*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato rilasciato dall'università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1983-84;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

3) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

e) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento*:

1) certificato dell'università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1983-84 con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

Per l'anno scolastico 1983-84 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa dovranno presentare il certificato d'iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1983-84.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali Enpas, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole medie superiori, dalla data d'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1983-84 gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, agli articoli 6), 7), 8) e 9), per le borse di studio messe a concorso.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il commissario: CRUCIANI

(4980)

Concorso per millecentonovanta borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» per l'anno scolastico 1983-84.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1983-84 di millecentonovanta borse di studio per frequentare corsi di scuole elementare, scuola media inferiore e superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1982-83.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare di 1/10 il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione elementare, media inferiore e media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciuti, nonchè le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o corsi di studio stranieri purchè l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato allo estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani degli iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma od assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, semprechè gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani dei dipendenti statali non iscritti al predetto Fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo nel corso degli studi, di oltre un anno relativamente alle scuole elementari o medie inferiori o di oltre due anni relativamente alle scuole medie superiori od ai corsi universitari.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola elementare e media sono: *a*) n. 90 di L. 200.000 annue per la scuola elementare; *b*) n. 190 di L. 200.000 annue per la scuola media inferiore; *c*) n. 550 di L. 400.000 annue per le varie classi delle scuole medie superiori e per i vari corsi del conservatorio di musica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande scade inderogabilmente il 30 novembre 1983.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono n. 280 di L. 600.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1984.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono n. 50 di L. 600.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1984.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà;

b) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono n. 30 di lire 600.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1984.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a 88/110;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'Enpas — e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse*:

1) certificato di morte del genitore;

2) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del defunto dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1-*bis;*

3) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1-*bis*, resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'orfano se minore o dall'orfano stesso se maggiorenne, dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1982, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 201 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio Enpas;

4) dichiarazione ai fini di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835 (detrazioni d'imposta);

5) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

6) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori.

b) *Per la scuola elementare, media inferiore e superiore*:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1982-83.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1983-84.

c) *Per il primo anno dei corsi universitari*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore e la relativa votazione;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1983-84.

d) *Per i corsi universitari successivi al primo anno*:

1) certificato rilasciato dall'università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1983-84;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

2) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

e) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento*:

1) certificato dell'università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1983-84, con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

I concorrenti saranno graduati nel seguente ordine: *a*) orfani di ambedue i genitori; *b*) orfani di padre dipendente statale; *c*) orfani di madre dipendente statale.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro secondo il profitto, la corrispondenza tra l'età e la scuola frequentata e la condizione economica della famiglia.

Per l'anno scolastico 1983-84 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1983-84.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali dell'Enpas, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre: *a*) per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, dalla data d'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma; *b*) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1983-84, gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, agli articoli 6), 7), 8) e 9), per le borse di studio messe a concorso.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il commissario: Cruciani

(4981)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio:

istituto di ricerche aziendali . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Salerno - Ufficio del personale (Reparto II concorsi), via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio:

istituto di ricerche aziendali . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano susuperato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Salerno - Ufficio del personale (Reparto II concorsi), via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(5047)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, a posti di segretario e di commesso nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e periferica, riservato agli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale n. 49-50 del 4-11 dicembre 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1980, registro n. 89, foglio n. 229, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservato agli uffici scolastici periferici della regione Veneto, indetto con il decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

Nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del 9-16 ottobre 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreo ministeriale 2 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1980, registro n. 45, foglio n. 275, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a diciassette posti, elevati a trenta, di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservato agli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con i decreti ministerali 20 aprile 1979 e 15 settembre 1979.

(5031)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 42 del 12 febbraio 1983).

Con decreto 12 aprile 1983 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione l'elenco citato in epigrafe è stato rettificato come segue:

i nominativi dei professori Cimmino Paolo Tullio e Remelli Luciano di cui ai numeri 19 e 20 dell'elenco di urologia vengono depennati e sostituiti con i nominativi di: Tacciuoli Mario, nato a Firenze il 26 agosto 1927, docente di clinica urologica dell'Università di Roma e Di Silverio Franco, nato a Picciano il 9 aprile 1937, docente dell'istituto di patologia urologica dell'Università di Roma;

il nominativo del prof. Furnari Santi di cui al n. 9 dell'elenco di urologia pediatrica viene depennato;

il nominativo del prof. Di Silverio Franco, nato a Picciano il 9 aprile 1937, docente dell'istituto di patologia urologica dell'Università di Roma viene inserito al n. 20-*bis* dell'elenco di urologia pediatrica.

(5053)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 235 del 27 agosto 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

I.S.V.A.P. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in Roma: Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di: otto posti di impiegato di prima categoria (carriera di concetto), riservato ai diplomati in maturità classica o scientifica; sedici posti di impiegato di prima categoria (carriera di concetto), riservato ai diplomati in ragioneria; dodici posti di vice capo ufficio in prova (carriera direttiva).

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. 55.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14. Istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 17 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è *sostituito* dal *seguente:*

« Art. 3. — Organi della Unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali sono:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione;

3) il presidente;

4) il collegio dei revisori ».

Art. 2.

Dopo l'art. 16 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, sono inseriti i seguenti:

« Art. 16-*bis*. — Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno designato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale e uno scelto dalla giunta regionale all'atto dell'adozione del provvedimento costitutivo dell'intero collegio.

Il componente di nomina giuntale deve appartenere al ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed allo stesso vengono affidate le funzioni di presidente del collegio.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ».

« Art. 16-*ter*. — Al collegio dei revisori compete:

1) l'esame del bilancio di previsione;

2) l'esame del rendiconto generale annuale al fine di verificarne la regolarità amministrativo-contabile e di redigere la relazione da allegare al rendiconto stesso;

3) l'esame e la sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché la redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile da trasmettere alla direzione regionale della igiene e della sanità ed ai Ministeri del tesoro e della sanità;

4) il controllo della gestione economico-finanziaria con particolare riferimento alla conformità della stessa alle previsioni del piano sanitario regionale ed alle direttive di indirizzo e coordinamento formulate dall'amministrazione regionale; le risultanze di tale attività di controllo dovranno essere trasmesse alla direzione regionale dell'igiene e della sanità.

Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e dei documenti contabili della Unità sanitaria locale.

I revisori possono assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato di gestione ».

« Art. 16-*quater*. — Il collegio dei revisori è convocato dal proprio presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi.

Le riunioni del collegio avvengono di norma in locali messi a disposizione dalla unità sanitaria locale presso la propria sede.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio ».

« Art. 16-*quinquies*. — A titolo di compenso forfettario per la partecipazione alle sedute ed, in genere, per l'esercizio delle [illegible] al pre[illegible] ed ai componenti del collegio dei revisori una indennità pari al venti per cento di quella spettante al presidente del comitato di gestione della rispettiva unità sanitaria locale.

Agli stessi è altresì corrisposto, se eventualmente dovuto, il trattamento di missione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. 56.

Disposizioni di attuazione delle previsioni dell'art. 4, secondo, nono e decimo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 17 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In prima attuazione di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, il personale — in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo determinato presso comuni, consorzi di enti locali territoriali costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi socio-assistenziali e le province, purchè adibito a servizi di tale natura alla data del 3 giugno 1981 ovvero anche successivamente, se assunto in sostituzione di personale con contratto a termine cessato per qualsiasi causa — viene mantenuto in servizio per essere posto a disposizione delle unità sanitarie locali di pertinenza, a far tempo dalla determinazione dell'articolazione in distretti sanitari di base, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera *d*), della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, e, comunque, entro i termini fissati per l'inizio dell'effettivo esercizio da parte delle predette unità sanitarie locali delle funzioni socio-assistenziali di competenza.

Il personale non di ruolo o, comunque, con rapporto di lavoro temporaneo, di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 26 novembre 1980, n. 66, agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, ed agli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82, nonché il personale assunto, ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, dai comuni e consorzi, dalla comunità collinare del Friuli e dalle comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia per le necessità dell'assistenza nelle zone terremotate del Friuli, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà, altresì, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, essere collocato a disposizione delle unità sanitarie locali di pertinenza.

Art. 2.

Sempre entro gli stessi termini indicati al precedente articolo 1 anche il personale di ruolo dei comuni adibito alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, dovrà essere posto a disposizione delle unità sanitarie locali di pertinenza.

Il personale di ruolo delle province adibito alle funzioni socio-assistenziali di competenza residuale, in forza di leggi statali e regionali, può mediante apposita convenzione essere posto a disposizione delle unità sanitarie locali di pertinenza.

Pure entro i termini suindicati, e ciò all'individuazione di quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della citata legge [illegible] 3 [illegible] 1981, n. 35, il [illegible] di ruolo [illegible] al

comuni in forza delle leggi regionali 26 novembre 1980, n. 66, e 22 dicembre 1980, n. 70, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture residenziali adibite a servizi socio-assistenziali, potrà, altresì in via convenzionale, essere posto a disposizione delle predette unità sanitarie locali, unitamente, peraltro, all'assegnazione alle stesse della gestione delle strutture suindicate.

Art. 3.

Il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovrà essere incluso in appositi elenchi nominativi, da approvarsi dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa su proposta dell'assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione.

A tal fine gli enti dai quali dipende il personale predetto provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite formale atto deliberativo, esecutivo ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, alla redazione degli elenchi nominativi di rispettiva spettanza corredati dai dati qui sotto indicati.

Per ciascun dipendente saranno indicati il cognome ed il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego e le mansioni assegnate, la data di conseguimento della posizione funzionale rivestita per il personale di ruolo e la sede di servizio.

I predetti enti devono portare a conoscenza del personale dipendente le deliberazioni di cui al secondo comma mediante adeguata pubblicizzazione per un periodo di quindici giorni.

Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni devono essere avanzate dagli interessati agli enti predetti, non oltre 10 giorni dal termine della pubblicazione di detti atti; le correzioni accolte sono approvate tramite atto deliberativo entro quindici giorni dal ricevimento delle predette istanze.

Le deliberazioni di cui al precedente secondo comma e quelle eventuali di cui al quinto comma sono immediatamente inoltrate alla direzione regionale dell'assistenza sociale.

Art. 4.

Il personale collocato a disposizione delle unità sanitarie locali ai sensi della presente legge viene posto alla dipendenza funzionale delle stesse e se proveniente da comuni rimane nello *status* di dipendente dell'ente di appartenenza, se proveniente dalle province - fatta eccezione per quello di cui al precedente art. 2, secondo comma - o da consorzi di enti locali territoriali ovvero da comunità montane e collinare acquista dalla data del relativo provvedimento di messa a disposizione lo *status* di dipendente del comune capoluogo di provincia ovvero del comune sede dell'unità sanitaria locale di appartenenza, a meno che non opti entro novanta giorni dalla data predetta per l'acquisto dello *status* di dipendente del comune di residenza, qualora detto comune sia compreso nell'unità sanitaria locale di destinazione.

Al comune di provenienza o, di appartenenza rimangono riservate le attribuzioni in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale qui considerato, le quali, in materia di sanzioni disciplinari, di congedi straordinari e di aspettativa, vengono esercitate sentite le unità sanitarie locali di competenza.

Ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, con riferimento alla normativa contrattuale in atto per i dipendenti degli enti locali, spetta di provvedere, dandone comunicazione all'ente di appartenenza, in materia di orario di lavoro, riposi e festività; di congedi ordinari e permessi; di lavoro straordinario; di missioni, trasferte ed autorizzazioni all'uso del mezzo proprio.

Art. 5.

A decorrere dalla data di emissione dei provvedimenti di messa a disposizione del personale alle unità sanitarie locali di cui al precedente art. 4 l'amministrazione regionale, ferma restando la contribuzione ai comuni per spese correnti derivante dalle specifiche leggi regionali in materia di assistenza sociale, è altresì autorizzata a trasferire ai predetti enti - in misura intera ed in via anticipata - i fondi necessari agli stessi per far fronte ai nuovi oneri relativi al personale proveniente da altri comuni ed enti locali.

Art. 6.

Il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato con l'articolo 31 della legge regionale 28 luglio 1980, n 277, viene revocato.

Le annualità relative al predetto limite vengono revocate per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3333 con la denominazione: «Erogazioni ai comuni di fronte ai nuovi oneri relativi al personale adibito a funzioni socio-assistenziali proveniente da altri comuni ed enti locali» e con lo stanziamento complessivo - in termini di competenza - di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente art. 6 - mediante storno di pari importo dal cap. 7829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983.

Sul precitato cap. 3333 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. **57.**

Disposizioni attuative dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione del personale precario assunto per le esigenze della ricostruzione e per le necessità dell'assistenza, nonché interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 17 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'attuazione dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'amministrazione regionale provvederà in base alle norme contenute nella presente legge, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'anzidetto articolo.

Art. 2.

Per essere ammesso allo speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il personale di cui al primo comma dell'articolo medesimo dovrà produrre apposita domanda, in bollo, entro il termine di giorni trenta dalla data dientrata in vigore della presente legge.

La domanda dovrà essere indirizzata alla direzione regionale degli enti locali in Udine e dovrà contenere gli elementi appresso indicati:

1) cognome e nome dell'interessato;
2) data e luogo di nascita;

3) titolo di studio ed eventuali altri requisiti professionali;

4) dichiarazione di possedere la cittadinanza italiana; di essere nel godimento dei diritti civili e politici; indicazione del comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto: indicazione della posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) dichiarazione dei servizi resi presso gli enti terremotati specificandone la durata, il livello e quant'altro utile ai fini dell'esatta identificazione della natura del servizio;

6) indicazione, in ordine preferenziale, di cinque enti presso i quali l'aspirante desidera conseguire la stabilità;

7) indicazione delle eventuali condanne riportate o dei procedimenti in corso.

La firma del richiedente dovrà essere autenticata dal capo dell'amministrazione di provvisoria appartenenza secondo le vigenti disposizioni di legge.

A cura del richiedente, la domanda dovrà pervenire alla Direzione regionale degli enti locali in Udine entro il termine di cui al primo comma del presente articolo a pena di decadenza.

Le domande pervenute saranno tempestivamente messe a disposizione della commissione regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

L'ammissione alla prove di esame avrà luogo in esenzione dal limite di età, purché il candidato risulti in possesso dei titoli previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per il particolare tipo di attività.

Art. 3.

Lo speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sarà sostenuto dagli interessati, a seconda delle qualifiche rivestite o assimilabili e dei livelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 810/1980, dinnanzi alle seguenti commissioni all'uopo costituite:

1. *Per le funzioni amministrative e contabili*:

a) qualifiche direttive e di concetto (livello 9°, 8° e 6°):

presidente, designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli amministratori locali;

un rappresentante designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

un esperto designato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

un esperto, con specializzazione giuridico-amministrativa, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 6°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

b) qualifica di addetto d'ordine (livello 4°):

presidente, designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli amministratori locali;

un rappresentante designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

un esperto designato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria piu rappresentative in campo nazionale, dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

un esperto, con specializzazione giuridico-amministrativa designato dalla direzione regionale degli enti locali.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla direzione regionale degli enti locali.

2. *Per le funzioni tecniche*:

a) qualifiche di ingegnere o architetto o dottore in urbanistica :

presidente, designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli amministratori locali;

un rappresentante designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

un esperto designato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

un esperto, con specializzazione tecnico-ingegneristica, o urbanistica nominato dalla direzione regionale dei lavori pubblici.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 6°, designato dalla direzione regionale degli enti locali.

b) per qualifiche di geometra, perito edile o equipollenti:

presidente, designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli amministratori locali;

un rappresentante designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

un esperto designato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

un esperto, con specializzazione tecnico-ingegneristica o urbanistica nominato dalla direzione regionale dei lavori pubblici.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla direzione regionale degli enti locali.

3. *Per le funzioni tecnico-sanitarie* (assistente sanitario visitatrice, infermiere professionale, infermiere generico):

presidente, designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli amministratori locali;

un rappresentante designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

un esperto designato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

un esperto, con specializzazione medica designato dalla direzione regionale all'igiene e sanità.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla direzione regionale degli enti locali.

4. *Per le funzioni socio-assistenziali* (assistente sociale, collaboratrice familiare, inserviente):

presidente, designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli amministratori locali;

un rappresentante designato congiuntamente dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

un esperto designato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

un esperto, con specializzazione tecnica designato dalla direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e della emigrazione.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla direzione regionale degli enti locali.

Le commissioni sopra elencate saranno costituite con decreto dell'assessore regionale agli enti locali.

Art. 4.

I singoli interessati saranno convocati a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo precedente mediante avviso scritto da recapitarsi a ciascun interessato almeno trenta giorni prima delle prove stesse.

La iscrizione nell'elenco degli idonei, suddiviso per qualifica, avverrà sulla base dei risultati conseguiti in sede di esame e avrà effetto dal 31 dicembre 1982 come stabilito nel secondo comma dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per essere incluso nell'elenco, l'interessato dovrà superare le prove riportando un punteggio complessivo non inferiore a sei decimi.

In caso di mancato superamento, da parte degli interessati, delle prove suddette, i relativi rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto dal 1° gennaio 1984 o dalla data della pubblicazione dell'elenco definitivo degli idonei nel Bollettino ufficiale della Regione e successiva al detto termine.

Art. 5.

Il programma delle prove di idoneità di cui all'articolo precedente resta così determinato:

per le qualifiche con specializzazione giuridico-amministrativa e contabile (9° e 8° livello): diritto costituzionale ed amministrativo; nozioni di diritto civile e penale (con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione), nozioni di diritto del lavoro; legislazione comunale, provinciale e regionale; cenni di contabilità generale dello Stato e ragioneria generale; contabilità degli enti locali; cenni sull'organizzazione dei servizi nella pubblica amministrazione.

Prova pratica: compilazione di un atto deliberativo sugli argomenti più sopra previsti per la prova orale;

qualifica di applicato di concetto (6° livello): nozioni di legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali; nozioni di diritto privato; principi generali di diritto amministrativo, nozioni di contabilità degli enti locali.

Prova pratica: compilazione di una relazione propositiva;

qualifica di applicato d'ordine (4° livello): nozioni di archivistica e di tenuta del protocollo; cenni sull'ordinamento degli enti locali; organizzazione dei servizi nelle amministrazioni comunali e provinciali;

qualifica di architetto o ingegnere (9° livello): criteri per l'allestimento e attuazione di strumenti urbanistici (progettazione e calcolo di elementi strutturali); legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica e di opere pubbliche.

Prova pratica: elaborato in materia di lavori pubblici (costruzioni civili, stradali, idrauliche, catasto, estimo);

qualifica di urbanistica (9° livello): criteri per l'allestimento e attuazione di strumenti urbanistici; legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica e di opere pubbliche.

Prova pratica: elaborato in materia urbanistica;

qualifica di geometra o di perito edile o equipollente (6° livello): opere pubbliche e regolamenti edilizi, legislazione sui lavori pubblici, con particolare riguardo alla progettazione, appalto, direzione, contabilizzazione e collaudo lavori; cenni di diritto civile con specifico riguardo ai diritti reali.

Prova pratica: elaborato in materia di lavori pubblici (costruzioni civili, stradali, idrauliche, catasto, estimo);

qualifica di disegnatore (4° livello): cenni di diritto civile e amministrativo e ordinamento generale degli enti locali; tecniche di rappresentazione grafica, nozioni di cartotecnica;

qualifica di assistente sanitaria visitatrice (6° livello): discussione degli interventi dell'assistente sanitaria visitatrice in uno o più casi presentati dalla commissione; educazione sanitaria; legislazione sanitaria nazionale e regionale.

Prova pratica: breve relazione tecnica sul programma della prova orale;

qualifica di infermiere professionale (6° livello): elementi di anatomia, fisiologia e patologia; cultura dell'infermieristica con particolare riferimento all'igiene dell'adolescente e dell'anziano; cenni di legislazione sanitaria nazionale e regionale.

Prova pratica: breve relazione tecnica sul programma della prova orale;

qualifica di infermiere generico o equiparato (livello 4°): elementi di cultura infermieristica e cenni di diritto sanitario con particolare riguardo a quello regionale;

qualifica di assistente sociale (livello 7°): nozioni di sociologia e di legislazione sociale, cenni di diritto amministrativo, nozioni sull'ordinamento degli enti locali, cenni di statistica, elementi di psicologia comparata (età evolutiva e geriatrica).

Prova pratica: elaborazione di un rapporto su una situazione ambientale e familiare;

qualifica di collaboratrice familiare (livello 3°): funzioni della collaboratrice familiare a livello domiciliare con particolare riguardo al portatore di handicap e all'anziano sulla base dell'illustrazione di un caso pratico;

qualifica di inserviente (livello 2°): discussioni di un caso pratico.

Art. 6.

Presso la sede della direzione regionale degli enti locali, è istituita la commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco ufficiale - suddiviso per qualifiche - degli idonei, così come previsto dall'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

La commissione, il cui insediamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sarà costituita con decreto dell'assessore regionale agli enti locali e sarà composto da:

il presidente, designato dalla direzione regionale degli enti locali;

un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'A.N.C.I.;

un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'U.P.I.;

un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'U.N.C.E.M.;

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale.

La commissione sarà coadiuvata da un dipendente regionale di 5° livello, in servizio presso la direzione regionale degli enti locali, che svolgerà anche le funzioni di segretario della commissione stessa.

Spetta alla commissione di cui ai commi precedenti:

a) ricevere ed esaminare le domande di partecipazione agli esami di idoneità verificando la durata e natura dei servizi dichiarati dagli aspiranti;

b) predisporre i programmi di lavoro delle commissioni di esame di cui all'art. 3;

c) comunicare agli interessati le date delle prove di esame, la sede e quant'altro di competenza;

d) ricevere, da parte delle singole commissioni d'esame, i verbali con le graduatorie e ogni altro documento relativo alle prove;

e) esaminare l'operato delle commissioni ed approvare le singole graduatorie;

f) procedere alla redazione dell'elenco regionale degli idonei sulla base delle graduatorie, suddividendolo per funzioni e qualifiche, indicando, accanto a ciascun nominativo, il punteggio conseguito e l'ente presso il quale l'idoneo presta servizio, dandone formale comunicazione all'interessato.

Contro la collocazione nelle graduatorie o per la eliminazione di errori materiali, il candidato potrà ricorrere alla commissione stessa entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione.

La commissione dovrà decidere sul ricorso entro i successivi trenta giorni dandone immediata notizia al ricorrente;

g) provvedere alla pubblicazione dell'elenco definitivo nel Bollettino ufficiale della Regione;

h) assolve a tutte le incombenze previste dalla presente legge e ad ogni altro conseguente adempimento in ordine al collocamento degli idonei od alla loro cancellazione dall'elenco ufficiale.

La commissione rimarrà in carica sino alla ultimazione degli adempimenti sopra specificati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 7.

A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale definitivo, di cui all'articolo precedente, fino al 31 dicembre 1986 si procederà alla sistemazione in ruolo del personale precario risultato idoneo, provvedendo alla copertura dei posti che risultino vacanti o che si rendessero vacanti nelle piante organiche degli enti locali indicati dall'art. 18 della legge n. 828/82, per la specifica quota riservata determinata dallo stesso articolo.

All'assegnazione degli idonei provvederà progressivamente - in base all'elenco-graduatoria - la commissione regionale, di cui al precedente articolo, su richiesta numerica per qualifica da parte degli enti locali suddetti o d'ufficio a seguito di specifiche indagini che saranno disposte allo scopo di individuare eventuali vacanze nei ruoli organici degli stessi enti.

A parità di collocazione in graduatoria di più idonei valgono come criteri di precedenza nell'assegnazione, in via successiva:

l'aver prestato servizio presso l'amministrazione richiedente;

l'anzianità di servizio;

la maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'ente richiedente;

l'ordine di preferenza tra più sedi indicato nella domanda di partecipazione agli esami di idoneità.

In occasione della richiesta di assegnazione di personale inserito nell'elenco definitivo gli enti locali potranno eccezionalmente avanzare richieste nominative per singole qualifiche.

La commissione accoglierà la richiesta anche prescindendo dalla posizione ricoperta in graduatoria dai soggetti richiesti, qualora gli stessi già prestino servizio presso l'ente richiedente alla data di pubblicazione dell'anzidetta graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'assegnazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente locale o dalla verifica della vacanza del posto organico. L'assunzione dovrà essere effettuata entro trenta giorni successivi all'assegnazione.

Il mancato rispetto del termine di assunzione da parte dell'ente senza giustificato motivo comporterà il conseguente addebito degli oneri finanziari sostenuti dalla Regione per la persistenza nell'elenco definitivo del dipendente giudicato idoneo.

Il soggetto idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo nel termine indicato dall'ente che provvede all'assunzione, sarà cancellato dall'elenco definitivo con motivato provvedimento della commissione regionale a seguito di specifica comunicazione in tal senso dall'ente stesso.

La cancellazione risolve ogni rapporto di servizio in atto

La commissione dà immediata comunicazione dell'avvenuta cancellazione dall'elenco definitivo all'amministrazione regionale e all'ente locale presso cui presta servizio l'idoneo non assunto, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

La richiesta di assegnazione dovrà essere formulata dagli enti interessati entro trenta giorni dalla verificata vacanza del posto e l'assunzione avverrà entro i trenta giorni successivi alla assegnazione.

Il mancato rispetto del termine comporterà per l'ente il conseguente addebito, con pari decorrenza, degli oneri sostenuti dalla Regione per l'iscritto nelle graduatorie che successivamente sarà assegnato.

Art. 8.

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta il trattamento economico previsto per il livello funzionale retributivo dei contratti collettivi nazionali.

Ai fini della progressione economica nei livelli retributivi di inquadramento, si dovrà tener conto dell'anzianità maturata dal personale nei vari rapporti di lavoro presso gli enti locali di cui all'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge si applicano anche al personale assunto con rapporto di impiego temporaneo ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1974, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, dai comuni e loro consorzi, dalla comunità collinare del Friuli e dalle comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia per le necessità

Tuttavia il personale predetto dovrà essere - anche nel corso di espletamento delle procedure previste dalla presente legge e, comunque, a far tempo dalla determinazione dell'articolazione in distretti sanitari di base, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera *d*), della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, ovvero, comunque entro i termini fissati per l'inizio dell'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali delle funzioni socio-assistenziali di competenza - assegnato al comune capoluogo di provincia ovvero al comune sede dell'unità sanitaria locale di appartenenza, per essere collocato alla dipendenza funzionale delle predette unità sanitarie locali, se proveniente da consorzi di enti locali territoriali ovvero da comunità montane o collinare.

Dalla data di assegnazione il predetto personale acquista lo *status* di dipendente del comune di destinazione, eccezione fatta per il personale proveniente da comuni, il quale rimane nello *status* di dipendente dell'ente di appartenenza.

L'assegnazione ha luogo con deliberazione della giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori agli enti locali ed all'assistenza sociale, lavoro ed emigrazione, sentita la commissione regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 10.

In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la dizione «Presidenti degli enti regionali» si intende riferita anche ai presidenti dei comitati di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Gli oneri relativi alla proroga dei rapporti di lavoro per gli idonei inseriti nell'elenco regionale sino al momento della immissione in ruolo o, comunque, per il periodo di durata di efficacia dell'elenco medesimo, saranno a carico dell'amministrazione regionale come previsto dal quarto comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

I predetti oneri graveranno sul cap. 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli esercizi successivi.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1983, n. 58.

Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 - Sussidi a favore dei nefropatici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 17 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 19, è sostituito dal seguente

«L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici per le spese derivanti dal trattamento di emodialisi ospedaliero e domiciliare, dal trasporto, dalla tipizzazione, dal trapianto del rene e dalla successiva assistenza.

L'ammontare di tali sussidi può essere pari alla spesa prevista o sostenuta.

La giunta regionale determina annualmente le condizioni di disagio economico in presenza delle quali può essere concesso il sussidio».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificato dall'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 19, è sostituito dal seguente:

« I sussidi sono disposti con decreto del direttore regionale dell'igiene e della sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale, previa domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio di dialisi ospedaliero attestante la necessità del trattamento emodialitico o del trapianto, dal preventivo di spesa da sostenere o dalla documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.

I sussidi per la tipizzazione nonché per il trapianto del rene sono erogati, di norma in via anticipata, nella misura percentuale stabilita dalla giunta regionale, mentre la parte rimanente viene liquidata previa presentazione di certificato medico rilasciato dal presidio ove è avvenuto il trapianto, attestante l'avvenuto intervento, nonché della documentazione dimostrativa della spesa sostenuta ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 giugno 1983

COMELLI

(4164)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1983, n. 20.

Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 55.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 13 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 55, è aggiunto il seguente:

« Per i piani regolatori generali, approvati con provvedimento della giunta regionale ed in corso di definizione delle relative procedure, il termine annuale di cui al comma precedente è prorogato al 31 dicembre 1983 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 1° giugno 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1983, n. 21.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto, di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 13 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, l'erogazione del contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi, nonché per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale nei settori del commercio, artigianato, turismo e spettacolo è regolato dalle seguenti norme.

Art. 2.

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, della attività ausiliari del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale, ubicate sul territorio della regione Campania, è concesso un contributo pari al 75% delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Il contributo, in caso di decesso dei titolari di impresa, è concesso a favore degli eredi subentranti nell'attività.

Il contributo è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere e delle attrezzature, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno, qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistici-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.

Ai fini di cui al comma precedente, per miglioramenti ed adeguamenti funzionali si intendono le iniziative che apportano innovazioni atte al conseguimento di un aumento della produttività e/o ammodernamento dell'esercizio e/o miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e delle condizioni igienico-sanitarie, con il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti al sisma.

Le agevolazioni di cui sopra sono estese agli investimenti e spese ammissibili documentati, realizzati anche in data anteriore alla presentazione della domanda, purché siano connessi ai danni provocati dal terremoto e coerenti alle finalità della legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

La spesa ammissibile per l'adeguamento funzionale della impresa non potrà essere superiore al 30% della spesa ammessa a contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi, dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal sisma.

Per le imprese obbligate al trasferimento dell'azienda dal centro abitato nei Piani Insediamenti Produttivi (P.I.P.) il limite di cui al precedente comma è elevato al 40% ed è ulteriormente aumentato del 2,5% per ogni unità occupazionale in più rispetto agli occupati del 23 novembre 1980, sino al massimo del 60% della spesa ammessa per la ricostruzione e la riparazione dei locali ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione delle attrezzature.

Al titolare dell'impresa, locatario dell'immobile, è riconosciuto il contributo del 75% per la riparazione e ricostituzione delle attrezzature, rinnovo degli arredi, l'eventuale acquisizione

del suolo nei P.I.P. e per l'adeguamento funzionale, ferma restante la possibilità di contributi previsti da altre leggi ordinarie per l'eventuale spesa per la costruzione dell'immobile nel quale ricollocare l'attività.

All'imprenditore locatario può essere riconosciuto nella misura del 75% della spesa il contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile qualora il proprietario lo autorizzi alla presentazione della istanza, alla quale dovrà essere allegata copia autenticata del contratto registrato di locazione dell'immobile con la medesima destinazione d'uso, con scadenza non prima di anni nove dalla data della domanda, stipulato fra le parti predette.

Per le imprese proprietarie dell'immobile danneggiato sono assimilabili alle spese per la ricostruzione quelle concernenti l'acquisto nello stesso comune di volumi edificati, qualora per ragioni sismiche, per vincoli urbanistici od ambientali si renda necessario il trasferimento della impresa.

Le aree di sedime sono acquisite al patrimonio del comune.

La possibilità di destinare i nuovi locali all'esercizio della medesima attività svolta dal richiedente al momento del sisma, deve essere attestata dal sindaco.

Art. 3.

La domanda intesa ad ottenere la concessione del contributo va inoltrata al Presidente della giunta regionale per il tramite di aziende o istituti di credito operanti sul territorio regionale entro i termini previsti dall'art. 14 della legge n. 219/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda occorre allegare, in particolare:

1) autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco;

2) perizia giurata approvata dalla commissione provinciale di cui all'art. 22 della legge n. 219/81;

3) dimostrazione dell'avvenuto deposito del progetto presso il competente ufficio del genio civile ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Nella domanda deve essere specificato il periodo entro il quale si prevede di realizzare l'investimento.

Nel caso che entro il termine fissato dal disposto legislativo richiamato al primo comma del presente articolo, gli interessati non fossero in possesso della documentazione occorrente, potrà ugualmente prodursi istanza di concessione di contributo, con riserva di presentazione della documentazione necessaria entro e non oltre i sei mesi dal termine utile per la presentazione della domanda di concessione del contributo o dalla data di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 28 della legge n. 219/81 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ritenute prodotte nei termini le domande di concessione di contributo corredate dalle perizie giurate inoltrate entro il 31 dicembre 1982 alle commissioni provinciali di cui all'art. 22 della legge n. 219/81, purché venga prodotta tutta la documentazione prevista entro i termini di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 4.

La domanda tendente ad ottenere l'approvazione della perizia giurata va presentata alla commissione provinciale costituita giusta art. 22 della legge n. 219/81, territorialmente competente, entro i termini di cui al primo comma del precedente art. 3 e comunque non oltre tre mesi dalla data di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 28 della legge n. 219/81.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione in duplice originale o copie autentiche e solo la perizia giurata in triplice originale o un originale e due copie autentiche:

a) copia schede *A* e *B* di cui all'Ordinanza del Commissariato Straordinario del Governo per le zone terremotate n. 15 del 3 dicembre 1980 oppure ordinanza sindacale o altra idonea documentazione attestante la diretta dipendenza del danno dall'evento sismico;

b) perizia giurata con annesso computo metrico e/o preventivo di spesa, eventuale progetto, anche separati, ma comunque giurati;

c) titolo di proprietà dell'immobile oppure dichiarazione sostitutiva di notorietà per la proprietà dell'immobile;

d) autorizzazione amministrativa ovvero iscrizione registro ditte Camera commercio, ovvero licenza d'esercizio per gli anni 1980/81, *ad eccezione del settore artigiano;*

e) certificato d'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le sole imprese artigiane;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulta l'indicazione o meno di somme percepite a titolo di indennizzo relativo a eventuali contratti di assicurazione per danni derivanti dal sisma e di non avere o meno ottenuto, né chiesto, né di avere intenzione di chiedere provvidenze previste, per i medesimi titoli, da leggi statali o regionali;

g) certificato di vigenza del Tribunale nel caso di società legalmente costituite.

E' fatta salva la facoltà di richiedere, ai fini istruttori, qualsiasi altra documentazione.

La commissione si avvale per l'istruttoria delle domande di *supporto tecnico messo a disposizione dalla giunta regionale*, anche mediante l'utilizzazione di esperti convenzionati ai sensi dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La seduta della commissione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

La commissione è convocata dal presidente o su espressa richiesta di almeno tre membri.

Le decisioni sono validamente espresse quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La commissione tiene apposito registro cronologico delle istanze di approvazione delle perizie giurate in cui annota: 1) data di acquisizione dell'istanza; 2) eventuale richiesta di atti integrativi; 3) parere finale con data di trasmissione al presidente della giunta regionale.

La commissione esaurita l'istruttoria tecnico-amministrativa, oltre a restituire l'originale della perizia giurata all'interessato, contestualmente, provvederà a trasmettere una delle copie della documentazione al presidente della giunta regionale.

Art. 5.

La perizia di cui al precedente articolo deve essere giurata da un tecnico iscritto all'albo di categoria, vistata e siglata in ogni sua parte su pagine numerate richiamate in calce, con l'elenco delle eventuali *tavole illustrative allegate*, anch'esse giurate.

La perizia deve essere formulata in modo tale che risultino i seguenti elementi:

constatazione e descrizione dei danni subiti in correlazione con l'evento sismico con l'indicazione del relativo ammontare, distinto per le singole voci (fabbricati, macchinari, attrezzature, ecc.);

valutazione del progetto di riparazione e/o di ricostruzione in termini di validità e indicazione della spesa complessiva ripartita anche tra le singole voci di spesa e distinta per l'eventuale miglioramento ed adeguamento funzionale;

elementi giustificativi dell'opportunità e/o necessità degli interventi previsti per il miglioramento e l'adeguamento funzionale e/o dell'acquisto;

indicazione analitica delle spese già sostenute e documentate dall'imprenditore per l'esecuzione di lavori di carattere provvisionale;

percentuale del mutuo rapportato alle opere distrutte o danneggiate per l'applicazione delle norme di cui al 1° comma dell'art. 23 della legge n. 219/81 e successive integrazioni e modificazioni.

L'istruttoria e l'esame delle perizie giurate avvengono secondo l'ordine cronologico di ricezione delle perizie stesse.

Art. 6.

Alle imprese di cui all'art. 2 ubicate nei comuni classificati disastrati, va riservato almeno il 40% delle somme disponibili.

Le somme non impegnate ai sensi del precedente comma sono comunque utilizzate ai sensi della presente legge.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce il riparto tra le province e tra i settori fermo restando la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

La giunta regionale, acquisita la domanda e la relativa documentazione da parte dell'azienda o istituto di credito, dispone la concessione di contributo, distinto per lavori ed acquisto di attrezzature e/o arredi, e l'accreditamento.

Il contributo è erogato tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al primo comma in ragione del:

per lavori:

a) 50% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) un ulteriore 35% del contributo concesso al completamento della metà dei lavori da documentarsi con stato di avanzamento sottoscritto con responsabilità solidale dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dalla impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) restante 15% del contributo concesso dopo l'ultimazione dei lavori da documentare con contabilità finale, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dalla commissione di cui all'art. 22 della legge n. 219/81 tra i tecnici regionali individuati dalla giunta regionale;

per attrezzature ed arredi:

a) 50% del contributo concesso in base alla copia dell'ordine firmato dal titolare del contributo vistato dalla ditta fornitrice;

b) 30% del contributo residuo sulla base di apposita dichiarazione sottoscritta, con responsabilità solidale dal titolare del contributo e da un tecnico iscritto all'albo professionale di categoria attestante l'avvenuta consegna delle attrezzature e/o arredi e relativa bolla di accompagnamento della ditta fornitrice da presentarsi all'azienda o istituto di credito di cui al primo comma del presente articolo;

c) restante 20% del contributo concesso ad avvenuta installazione e funzionamento delle attrezzature e/o sistemazione degli arredi ed esibizioni delle fatture debitamente quietanzate previo collaudo da parte di un tecnico nominato dalla commissione di cui all'art. 22 della legge statale n. 219/81 tra i tecnici dipendenti della Regione individuati dalla giunta.

Su espressa richiesta dell'imprenditore, qualora l'attività dell'impresa sia ripresa in sistemazione temporanea, può essere accordata l'erogazione anticipata della quota parte di contributo per l'acquisto di attrezzature e rinnovo arredi.

La liquidazione dell'anticipazione avviene dietro esibizione di regolari atti di acquisto ed a seguito di verbale di collaudo da parte di un tecnico nominato dalla commissione di cui all'art. 22 della legge n. 219/81 tra i tecnici dipendenti della Regione individuati dalla giunta regionale.

Art. 8.

Con il provvedimento di concessione del contributo, vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato e completato.

Il contributo non sarà integrato se, a consuntivo, la spesa sostenuta dall'impresa risulta superiore a quella prevista nella perizia giurata; se, invece, risulterà inferiore, il contributo verrà ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.

Qualora il titolare del contributo, per ragioni che non siano dipendenti da forza maggiore non avvii il programma di investimento entro e non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, decade dalla concessione.

Art. 9.

Per la concessione del contributo sarà osservato l'ordine cronologico di arrivo delle domande, corredate di tutta la documentazione prescritta.

Le domande di contributo già inoltrate si intendono acquisite se gli interessati provvederanno ad integrare la documentazione occorrente ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale della Campania è autorizzato a stipulare apposita convenzione con aziende o istituti di credito operanti nell'ambito del territorio regionale per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 11.

Ai componenti e al segretario delle commissioni provinciali di cui all'art. 22 della legge statale n. 219/81 viene corrisposta una indennità di L. 10.000 per ogni perizia approvata, oltre alla indennità del rimborso spese di viaggio, per ogni riunione della commissione, nella misura prevista dalle leggi della regione Campania per il proprio personale, per quei componenti che abbiano la propria residenza in comune diverso da quello ove si riunisce la commissione.

Ai collaudatori di cui all'art. 7 della presente legge è attribuito il compenso previsto dalle tariffe professionali vigenti ridotte dal 30%. Al personale messo a disposizione delle commissioni provinciali non si applica, ai fini del trattamento di missione, la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 21, nel testo sostituito con legge regionale 17 marzo 1981, n. 17.

L'onere per l'attuazione della presente legge grava sui fondi destinati alla regione Campania per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge statale n. 219/81 e successive modifiche ed integrazioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si fa fronte con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 422, 424 e 426 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983.

Art. 12.

Delle provvidenze previste dalla presente legge è data la più ampia pubblicità attraverso la diffusione di opuscoli a stampa ed ogni altro idoneo mezzo a cura della giunta regionale.

Art. 13.

Sullo stato di attuazione della presente legge il presidente della giunta regionale riferisce con relazione scritta ogni sei mesi alla commissione consiliare competente.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 3 giugno 1983

FANTINI

(4308)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1983, n. 22.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 35 *del* 17 *giugno* 1983)

(*Omissis*).

(4309)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832370)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.